CCXXI SEDUTA

GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 1954

Presidenza del Vice Presidente BO

INDICE

Disegni di legge:

Annunzio di presentazione . . . . . *Pag.* 8753

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 8755

Richiesta e approvazione di procedura urgentissima 8754

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 8754

Trasmissione 8754

« Disposizioni relative alle generalità e ad accertamenti e norme amministrative » **(9)** (*Di iniziativa della senatrice Merlin Angelina*); « Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti » **(218)** (*Di iniziativa del deputato Dal Canton Maria Pia*) (*Approvato dalla I Commissione permanente della Camera dei deputati*) (Seguito della discussione e rinvio alla Commissione):

PRESIDENTE 8783, 8784, 8785, 8786

AGOSTINO 8785

AZARA 8784

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 8780

CONDORELLI 8785

FRANZA 8786

LAMBERTI 8770

PAPALIA 8760

RAFFEINER 8756

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 8777

ROMANO Antonio, *relatore* 8772

TERRACINI 8767

TRABUCCHI 8763

ZOLI 8787

Votazione a scrutinio segreto 8787, 8788

Interrogazioni:

Annunzio . . . . . *Pag.* 8788

Relazioni:

Presentazione 8754

La seduta è aperta alle ore 16.

RUSSO LUIGI, *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge, d'iniziativa:

dei senatori Terracini, Lussu, Condorelli, Tartufoli e Palermo:

« Estensione alle vedove e orfani di guerra dei benefici di carriera riconosciuti alle altre categorie di benemeriti nazionali » (841);

del senatore Trabucchi:

« Estensione ai comuni di Sant'Ambrogio di Valpolicella e Fumane di Valpolicella delle norme di cui alla legge 21 agosto 1950, n. 793, relativa all'istituzione di una tassa sui marmi » (842);

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

del senatore Salomone:

« Concessione di contributi a carico di fondi già stanziati nel bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per spese complementari all'esecuzione di opere di pubblica utilità dei cantieri di lavoro » (843);

del senatore Angelilli:

« Provvidenze a favore degli assistiti dai Consorzi provinciali antitubercolari e dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica » (851);

« Provvidenze a favore dei lavoratori tubercolotici assistiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale » (852).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Comunico che, a nome della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere), il senatore Pannullo ha presentato la relazione sul seguente disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1027, concernente la sospensione della esecuzione degli sfratti e del corso dei termini di prescrizione e di decadenza in alcuni Comuni della provincia di Salerno » (792).

Questa relazione sarà stampata e distribuita e il relativo disegno di legge sarà iscritto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Trasmissione di disegni di legge e approvazione di procedura urgentissima

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1067, concernente modificazione al regime fiscale della birra » (844);

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1070, concernente modificazioni alla legge riguardante la tassa di bollo sulle carte da giuoco » (845);

« Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1954, n. 1071, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sui gas incondensabili delle raffinerie di prodotti petroliferi resi liquidi con la compressione » (846);

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomerati cementizi » (847);

« Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1068, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sui minerali di mercurio e sui prodotti derivati » (848);

« Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative » (849);

« Istituzione di una tassa di concessione governativa sugli abbonamenti alle radio diffusioni » (850).

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Onorevole Presidente, in relazione alla comunicazione ora fatta, relativa alla trasmissione dei provvedimenti finanziari da parte dell'altro ramo del Parlamento e tenuta presente l'assoluta urgenza di questi provvedimenti, sia in relazione ai nuovi miglioramenti prospettati per gli statali, sia all'andamento dei lavori di questa Assemblea, per cui mi sembra che durante la settimana prossima non saranno tenute sedute, chiedo che i provvedimenti stessi siano discussi con la procedura urgentissima accordandosi l'autorizzazione alla Commissione finanze e tesoro di riferirne oralmente.

PRESIDENTE. Ricordo che, a norma del Regolamento, per l'approvazione della richiesta di procedura urgentissima occorre la maggioranza di due terzi.

Non facendosi obiezioni, metto ai voti la richiesta stessa. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

I predetti disegni di legge saranno stampati, distribuiti e trasmessi alla Commissione finanze e tesoro, che riferirà su di essi oralmente.

Approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno esaminato ed approvato i seguenti disegni di legge:

2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

« Proroga del termine previsto dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, per la presentazione dell'istanza da parte degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie per ottenere l'assunzione nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie » (797), d'iniziativa dei deputati Guadalupi ed altri;

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Integrazione delle norme delle leggi 21 novembre 1950, n. 1030; 27 giugno 1952, n. 861, recanti agevolazioni ai Comuni nel finanziamento occorrente per l'aumento e il miglioramento della produzione e distribuzione di energia elettrica da parte delle Aziende elettriche municipalizzate » (668), d'iniziativa del senatore Carmagnola;

« Aumento del contributo previsto dall'articolo 198 della legge 22 aprile 1941, n. 633, modificato con legge 21 maggio 1951, n. 391, a favore delle Casse di assistenza e di previdenza degli scrittori, autori drammatici e musicisti » (767);

« Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a contrarre mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche fino alla concorrenza di 40 miliardi di lire per opere patrimoniali e di ripristino » (786);

7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Benefici di carriera in favore degli agenti delle ferrovie dello Stato combattenti della guerra 1940-45 ed assimilati » (673), d'iniziativa dei deputati Cappugi ed altri;

8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione):

« Disposizioni per l'affidamento in concessione di studi e ricerche necessari alla redazione dei piani generali e dei progetti esecutivi delle opere di bonifica » (603);

« Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica e per la concessione di contributi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario » (787);

9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

« Aumento dello stanziamento annuo per contributi da erogare a favore di iniziative di interesse turistico » (740);

« Aumento del contributo dello Stato per il funzionamento dell'Ente nazionale per le industrie turistiche (E.N.I.T.) » (741).

Seguito della discussione e rinvio alla Commissione dei disegni di legge: « Disposizioni relative alle generalità e ad accertamenti e norme amministrative » (9), di iniziativa della senatrice Merlin Angelina; « Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti » (218), di iniziativa del deputato Dal Canton Maria Pia (*Approvato dalla I Commissione permanente della Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Disposizioni relative alle generalità e ad accertamenti e norme amministrative », di iniziativa dell'onorevole Merlin Angelina; « Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti », di iniziativa del deputato Dal Canton Maria Pia.

È iscritto a parlare il senatore Raffeiner. Ne ha facoltà.

RAFFEINER. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, i veramente importanti interventi di ieri mi hanno messo in grado di ripassare ancora una volta i vari aspetti del problema e di riordinare i miei pensieri in proposito.

Posso tralasciare la cronistoria dei diversi disegni di legge di iniziativa dell'onorevole Merlin Angelina, Dal Canton, Bianca Bianchi, proposte tutte ispirate allo stesso lodevole fine di migliorare la dolorosa situazione in cui proprio in Italia versano i figli illegittimi e di evitare ad essi ingiuste umiliazioni.

Il Senato si trova oggi ad un bivio e deve decidere quale via scegliere. Al vostro esame sono sottoposti tre diversi testi: uno proposto dall'onorevole senatrice Merlin, un altro pervenutoci dalla Camera dei deputati dove è stato approvato un anno fa ed un terzo proposto dalla vostra Commissione di giustizia. I due primi, cioè quello dell'onorevole Merlin e quello della Camera, hanno in comune di proporre l'omissione dell'indicazione della paternità e della maternità nei vari documenti personali che, per brevità, chiamerò di uso quotidiano, mentre nel testo della vostra Commissione si propone che ai figli illegittimi non riconosciuti vengano attribuite già nell'atto di nascita una paternità ed una maternità fittizia.

Ora, dichiaro francamente che la soluzione proposta dalla onorevole senatrice Merlin ed accolta dalla Camera dei deputati, e che consiste nella omissione della indicazione della paternità e della maternità nei documenti di uso quotidiano, mi sembra migliore e più corretta della soluzione proposta dalla vostra Commissione e che consiste nell'attribuzione di nomi fittizi ai figli naturali non riconosciuti.

Gli argomenti che sono stati addotti per giustificare il ricorso a questo espediente dei nomi fittizi, non possono convincermi. Per incominciare da quelli riportati nella relazione della Commissione, dichiaro che non ritengo affatto che il sistema finora praticato, di inserire, accanto al nome e cognome, anche i nomi dei genitori, corrisponda ad una così sacra tradizione del popolo da non poter essere superata senza urtarne il sentimento. Io penso che il popolo italiano già da lungo tempo si è abituato ad usare, almeno nella sua vita privata, soltanto il nome e cognome, senza aggiungere paternità e maternità; e così si usa fare nei rapporti commerciali e professionali, nella corrispondenza epistolare, nelle iscrizioni sopra i negozi e presso gli ingressi delle case, e persino nelle iscrizioni sulle lapidi sepolcrali. A nessuno viene in mente che così facendo ci si metta in una dubbia posizione, ci si abbassi al livello di illegittimi, anzi tutti si metterebbero a ridere se qualcuno affermasse che la omessa indicazione della paternità e maternità in tutte queste circostanze, per esempio anche sui biglietti da visita, esporrebbe la persona al sospetto di essere nata da genitori ignoti o di essere illegittima.

In verità, l'indicazione della paternità e della maternità è una inveterata usanza burocratica, spesso imposta dalla stessa legge. I carabinieri, quando redigono un verbale, inseriscono minuziosamente la paternità e la maternità; così fanno i notai negli atti notarili e le altre amministrazioni giudiziarie ed amministrative nei loro atti, perchè la legge prescrive loro di fare così e non diversamente. Ma affermare che questa usanza burocratica corrisponda ad una sacra tradizione del popolo mi pare una esagerazione.

Le osservazioni contenute nella relazione della Commissione, secondo cui si obbligherebbero i genitori ad una grave rinunzia nel non vedere il proprio nome a fianco del nome dei figli, oppure che il nome dei genitori racchiuda un insieme di valori etici, sociali, economici e via dicendo che non possono essere sacrificati, oppure che il nome dei genitori riportato nei documenti personali rappresenti uno stimolo al ben fare ed un freno a possibili tralignamenti, mi sembrano pura retorica. Se i genitori, come disgraziatamente accade alle volte, sono delinquenti, se il padre è un ergastolano, un criminale, un pregiudicato, allora è evidente che l'indicazione del nome dei genitori, altro che stimolo al bene fare, è piuttosto un fardello pesante sulle spalle del figlio e un motivo di vergognarsi.

Serio invece è l'argomento della possibilità di confusione fra omonimi, ma anche qui l'affermazione contenuta nella relazione della Commissione, che soltanto attraverso l'indicazione della paternità e maternità possa evitarsi la confusione tra omonimi, non è fondata. Presso altre grandi Nazioni è del tutto

sconosciuto l'uso di aggiungere nei documenti pubblici al nome e cognome di una persona anche la paternità e la maternità, o di chiedere alle persone ad ogni istante il nome dei genitori; e tuttavia si riesce ad identificare le persone e ad evitare la confusione tra omonimi. Se ciò è possibile altrove, lo sarà anche da noi in Italia: dove è la buona volontà si trova anche la via.

Una soluzione concreta è prevista al numero 2 dell'articolo 1 del testo approvato dalla Camera dei deputati: la indicazione, cioè, accanto al nome e cognome, della data e del luogo di nascita e del numero di registro dell'atto di nascita.

Secondo me si potrebbe anche rinunciare all'aggiunta del numero di registro dell'atto di nascita. Io penso che questo particolare sia stato aggiunto soltanto per un eccesso di scrupolosità al fine di vincere la resistenza di coloro che con ogni pretesto si oppongono alla omissione della indicazione della paternità e della maternità. La sola aggiunta della data e del luogo di nascita sarebbe già un mezzo assai più adatto ad eliminare la confusione tra omonimi, di quanto non lo sia l'indicazione della paternità e della maternità. Credo invece che sarebbe utile esaminare l'opportunità di aggiungere il soprannome, laddove, come accade in molti Comuni, le persone sono conosciute dal loro soprannome. Nel mio paese per esempio quasi tutte le persone portano un soprannome, e si chiamano tra di loro soltanto col soprannome. Per sapere il cognome bisogna rivolgersi al Segretario comunale o al parroco o direttamente alla famiglia, perchè gli altri di solito non lo conoscono. I soprannomi sono sempre differenti: non conosco due persone che abbiano lo stesso soprannome.

E vengo al discorso dell'onorevole senatore Zoli. Egli, nel suo intervento di ieri, ha detto tra l'altro che, con il sistema dell'abolizione, verrebbe tolto qualcosa al figlio legittimo e nulla attribuito al figlio naturale, mentre, col sistema dei nomi fittizi, nulla sarebbe tolto ai legittimi, e qualcosa dato ai naturali, se non altro l'apparenza di essere figli legittimi. In altre parole i figli naturali godrebbero un trattamento migliore col sistema dei nomi fittizi. Ma se si guarda la sostanza, e non la sembianza, è facile accorgersi che il trattamento dei figli naturali rimane esattamente uguale con entrambi i sistemi. L'unico vantaggio che loro deriva, con l'uno e con l'altro sistema, consiste in ciò, che essi non sono più obbligati ad esibire in ogni momento un documento dal quale risulta la loro origine illegittima. Non è vero che ai figli legittimi verrebbe tolto qualcosa col sistema dell'omissione, perchè non è possibile togliere loro lo stato di legittimità, e non è neppure vero che ai figli naturali, col sistema dei nomi fittizi, verrebbe data l'apparenza di essere legittimi.

Ogni apparenza o presunzione di essere figli legittimi cessa per tutti i cittadini, siano essi legittimi o illegittimi, dal momento in cui si consente che anche agli illegittimi vengano attribuite una paternità e maternità, sia pure fittizie. A partire da quel momento l'indicazione della paternità e della maternità perde ogni valore, anche nei certificati di nascita di coloro che sono nati in legale matrimonio. Col dare agli illegittimi la pretesa parvenza di essere legittimi si toglie nel contempo ai legittimi la presunzione di essere veramente legittimi. Questo è il rovescio della medaglia.

L'onorevole senatore Merlin Umberto si è mostrato ieri molto preoccupato che con la soppressione dei nomi dei genitori nei documenti d'uso verrebbe compromessa la integrità della famiglia legittima. Rispondo all'onorevole Merlin che, a mio giudizio, il sistema dell'omissione tutela assai più gli interessi della famiglia legittima che non il sistema dei nomi fittizi.

Ecco le ragioni: secondo me lo scopo della presente legge non può essere quello di sollevare gli illegittimi al livello dei legittimi. Ciò non sarebbe neanche possibile, perchè, se non sono stati riconosciuti, nessuno può dar loro i genitori. Interrogati dal giudice sul loro stato di filiazione, dovranno sempre rispondere d essere nati da genitori ignoti. Lo scopo della presente legge è che i figli nati fuori del matrimonio non abbiano a subire continuamente l'umiliazione di dover palesare la loro origine illegittima. Ora questo scopo può essere raggiunto sia con il sistema accolto dalla Camera, sia con il sistema dei nomi fittizi proposto dalla Commissione. Il sistema della Camera ha però il pregio che con esso i figli naturali non vengono autorizzati a vantarsi di una paternità

e di una maternità, o comunque dello stato di legittimità, che non possiedono, ciò che avverrebbe invece con il sistema proposto dalla vostra Commissione. Col sistema della Camera non viene inibito a coloro che sono stati riconosciuti dai loro genitori di vantarsi dei loro genitori e di mettere accanto al proprio nome e cognome anche quello dei genitori in tutte le loro manifestazioni private e, se vogliono, anche nelle loro domande dirette all'Autorità. A nessuno viene vietato di mettere in una bella cornice la tavola dei suoi antenati e di procurarsi la relativa documentazione. Ma gli illegittimi non vengono autorizzati a fare altrettanto.

La differenza fra il sistema della Camera e quello della Commissione in che cosa consiste? Con il sistema della Camera noi diciamo ai figli nati fuori del matrimonio: voi non siete ulteriormente obbligati a palesare, quando andate in un albergo, quando andate a scuola, ecc., la vostra origine illegittima, ma voi non siete neppure autorizzati a spacciarvi per legittimi. Voi potete sottacere il vostro stato, ma non dovete dire cose false.

Col sistema della Commissione, invece, diciamo loro: voi non siete più obbligati a palesare in ogni momento la vostra origine illegittima e, in aggiunta, siete autorizzati a spacciarvi per legittimi.

Ma ciò torna a pregiudizio proprio dei legittimi. (*Interruzione del senatore De Bosio*).

Mi sia consentito un paragone. Ai tempi del fascismo l'aver partecipato alla marcia su Roma era titolo di benemerenza; quando però i relativi attestati vennero rilasciati anche ad altri che non vi avevano partecipato, perdettero di valore anche per coloro che realmente vi avevano preso parte. Se lo Stato insieme alle monete buone emette monete false, evidentemente anche le monete buone verranno deprezzate. Perciò ritengo che il sistema accolto dalla Camera pregiudichi assai meno gli interessi dei figli legittimi e della famiglia legittima di quanto non lo faccia il sistema proposto dalla Commissione.

Ma ciò che maggiormente mi dispiace nel sistema proposto dalla Commissione è il falso in atto pubblico che verrebbe permesso e sanzionato dal legislatore. Approvare una tale legge mi sembra un grave errore politico specie presso un popolo che ha già di per sè una certa inclinazione e debolezza per il falso. (*Interruzioni dei senatori De Bosio e Merlin Umberto*). Ogni popolo ha i suoi pregi e i suoi difetti. Voi non potete negare questa debolezza nel nostro popolo...

CONDORELLI. Non ci risulta. Questa è una sua affermazione che non possiamo lasciar passare.

PRESIDENTE. Prosegua, senatore Raffeiner.

RAFFEINER. Quale pessimo esempio darebbe il legislatore al popolo quando con una legge si apprestasse non solo a sanzionare il falso, ma a imporlo addirittura agli ufficiali dello stato civile. (*Interruzioni dei senatori De Bosio, Merlin Umberto e Condorelli*).

DE BOSIO. È falso.

RAFFEINER. Si può obiettare che secondo la proposta della Commissione i nomi fittizi non vengono inseriti nel contesto dell'atto di nascita, ma soltanto aggiunti con una annotazione marginale e che tale annotazione già di per sè dimostra che si tratta di nomi fittizi.

Questi nomi fittizi però vengono poi riportati, non più con annotazione marginale, negli estratti e nei certificati che si rilasciano alle persone interessate. Noi ci troviamo dunque sempre di fronte a documenti pubblici che attestano una cosa non corrispondente alla verità.

Finora ci si poteva fidare che l'indicazione della paternità e della maternità in un certificato di nascita corrispondesse alla verità. Quando entrasse in vigore questa legge, nel testo proposto dalla Commissione, nessuno saprebbe più se la paternità e la maternità in un certificato di nascita sono vere o fittizie. Le relative indicazioni perderebbero pertanto ogni valore anche nei certificati di nascita di coloro che sono di origine legittima. A che pro' servono le attestazioni in un documento pubblico, se ciascuno sa che possono essere vere o false, perchè la stessa legge consente che siano vere o false? Tanto vale sopprimerle addirittura.

Queste sono le ragioni per le quali la omissione dei nomi dei genitori nei documenti di uso quotidiano mi sembra preferibile all'attribuzione di nomi fittizi. Una cosa è il dare al trovatello il nome e cognome, perchè ciascuna persona deve avere il nome e cognome — ciò è assolutamente corretto e non c'è nulla da eccepire — un'altra cosa è attribuire al trovatello una genealogia fittizia. Questo non mi pare più corretto appunto perchè è una finzione, perchè si finge una cosa che sta in contrasto con la verità. (*Interruzione del senatore De Bosio*). Dare un nome e un cognome a chi non li ha non è mai una finzione. Invece attribuire a coloro che non hanno genitori una genealogia fittizia, è per me un vero e proprio falso.

Purtroppo la Commissione non ha creduto di poter seguire la via indicata dal testo della Camera e perciò non è neanche entrata in un esame dettagliato ed approfondito dei singoli articoli. Ora, se anche in linea di massima approvo la soluzione accolta dalla Camera, ritengo tuttavia che i singoli articoli debbano essere modificati.

Mi limito solo ad accennare ad alcuni difetti che mi hanno colpito maggiormente. Anzitutto ritengo che non si può omettere l'indicazione della maternità e della paternità negli atti attestanti lo stato di famiglia, perchè questi atti vengono rilasciati proprio per dimostrare la filiazione ed i rapporti di parentela tra i componenti di una famiglia. Non posso concepire un atto relativo allo stato di famiglia senza indicazione di paternità e di maternità.

MERLIN UMBERTO. E allora?

RAFFEINER. E allora bisogna togliere dal n. 1 dell'articolo 1 del testo della Camera le parole: « atti attestanti lo stato di famiglia ».

In secondo luogo mi sembra illogico che, mentre nell'articolo 1 del testo della Camera si ordina indistintamente la soppressione dell'indicazione della paternità e della maternità, nel successivo articolo 2 si fa una eccezione per il figlio naturale adottato e per quello affiliato e si stabilisce che essi debbono essere indicati anche con la paternità. Infatti nel primo comma dell'articolo 2 del testo della Camera si legge che il figlio naturale adottato deve essere indicato con il solo cognome dell'adottante e come figlio di questo! Vuol dire che bisogna indicare la paternità. Nel secondo comma si legge che il figlio naturale affiliato deve essere indicato con il cognome dell'affiliante e come figlio di questo. Dunque anche qui è prevista l'indicazione della paternità. Ora io penso che si tratti qui piuttosto di un errore di redazione, di una svista, e che non fosse nell'intenzione dei redattori di questo articolo che nei documenti dei figli adottati ed affiliati debba essere indicata la paternità. Si dovrebbero quindi sopprimere le parole: « e come figlio di questo », tanto nel primo comma quanto nel secondo comma dell'articolo 2. Ma soppresse queste parole, l'articolo 2, a mio giudizio, diventa superfluo o per lo meno tratta una materia che non trova più o non dovrebbe più trovare la sua sede sistematica in questa legge. La questione se si debba omettere o meno l'indicazione del padre o della madre è già regolata per tutti i cittadini, legittimi ed illegittimi, adottati ed affiliati, nell'articolo 1. Non occorre più regolarla nell'articolo 2. L'altra questione invece, quale nome debba essere dato al figlio adottivo ed al figlio affiliato è una materia che, secondo me, esce dallo scopo della presente legge e dovrebbe essere regolata nell'ordinamento dello stato civile, e non in questa legge. Perciò penso che si possa e si debba sopprimere l'intero articolo 2.

Infine, come ieri è stato lucidamente esposto dall'onorevole senatore Zoli, non si è tenuto in debito conto che finora presso moltissime amministrazioni le persone venivano sempre registrate con il nome e cognome e paternità e che, nella situazione attuale, la paternità è spesso, anzi di regola, l'unico mezzo per individuare la persona tra più omonimi, per stabilire senza equivoci chi è titolare di un diritto, per esempio di un deposito bancario, di una proprietà immobiliare e via dicendo.

Anche l'onorevole Agostino ha accennato alle difficoltà che ne possono sorgere, e che non possono essere superate con un salto, ossia con un troppo precipitoso cambiamento della legislazione. Ora, in questi casi in cui il titolare di un diritto è conosciuto ed è individuabile soltanto con il nome e cognome e la paternità, gli interessati hanno bisogno di qualificarsi anche con la loro paternità.

Non basta dunque che un documento accertante la filiazione venga rilasciato soltanto per il fine dell'« esercizio di doveri e diritti derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione ». Occorre che sia rilasciato ogni qualvolta sia necessario dimostrare il rapporto di filiazione. Quindi anche il numero 3 dell'articolo 1 deve essere modificato.

Infine, ritengo che, riferendosi ai documenti nei quali si debba omettere l'indicazione della paternità e della maternità, occorra aggiungere un numero 4°: « le comunicazioni ufficiali al pubblico fatte per manifesto ».

E con ciò arrivo alla fine del mio intervento. Certamente, con la sola abolizione del nome dei genitori nei documenti di circolazione, non avremo ancora risolto il complesso problema dei figli naturali. Per attuare il precetto dell'articolo 30 della Costituzione per la migliore tutela dei figli naturali, occorrono ben altre leggi! Ma intanto viene almeno risparmiato ai figli illegittimi di dover esibire in ogni momento documenti dai quali si vede che sono figli di ignoti. Questo è già un passo avanti, un avviamento verso un migliore trattamento. In un tempo successivo si potranno poi modificare anche altre disposizioni di legge, che ancora prescrivono l'indicazione della paternità e della maternità in situazioni dove tale indicazione non è necessaria. Ma l'incompletezza del disegno di legge non può esser motivo di ritardarne ulteriormente l'approvazione.

Sono dunque ben disposto a votare, con le oportune modifiche, per il testo che è stato approvato dalla Camera, mentre non mi sentirei di votare per il testo che vi è stato proposto dalla vostra Commissione di giustizia.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Papalia. Ne ha facoltà.

* PAPALIA. Onorevole signor Presidente, onorevoli senatori, la questione della quale oggi si occupa il Senato è stata largamente illustrata sia dai proponenti della legge, sia dai componenti della Commissione, sia da coloro i quali hanno studiato a fondo questa situazione e tutti quanti hanno ammesso che non è una questione di carattere politico e di essere d'accordo sulla opportunità di disciplinare questa materia in maniera da evitare che una considerevole quantità di cittadini abbia a soffrire innocentemente le conseguenze di uno stato di cose che non è dipeso e non dipende dalla loro volontà. Tutti quanti hanno detto che, sia per ragioni di carattere morale e sociale, sia per ottemperare alla volontà espressa dalla legge costituzionale, occorre dettare delle norme per evitare che questa situazione irregolare di alcuni cittadini possa affiorare in ogni manifestazione la più banale della vita. Il punto controverso è solamente quello relativo alla maniera da adottare per cercare di risolvere questo problema. Su questo punto si è impegnata la discussione e non da oggi, o dal momento della presentazione di questa legge, ma dal 1951. Questo è il quarto anno che le due Camere discutono su tale argomento, e discutono in una maniera che mette il Parlamento in una situazione di imbarazzo di fronte alla pubblica opinione, poichè quello che è avvenuto è così strano da creare delle difficoltà oggi a noi che dobbiamo discutere e decidere sulla questione in parola.

Bisogna rifare la storia non solo nell'ordine cronologico delle proposte, ma anche tenendo presenti le decisioni che sono state prese nel periodo che va dal 1951 al 1954 e le ragioni per cui quelle decisioni vennero prese; allora ci accorgeremo facilmente che oggi abbiamo una via obbligata da cui non possiamo decampare, anche se le nostre preferenze vanno a favore di una soluzione piuttosto che a favore di un'altra.

Si è detto che questo problema degli illegittimi ha interessato sia gli studiosi sia i politici da molto tempo; per quel che riguarda la storia recente, chi prese l'iniziativa di una azione parlamentare in sede legislativa fu l'onorevole Bianca Bianchi con un progetto del 7 aprile 1949. Questo primo progetto, per la verità, non voleva risolvere la questione della « carta di circolazione » degli illegittimi, come ho trovato scritto in una delle tante pubblicazioni che sono state fatte su tale argomento, ma voleva risolvere il problema alla base: si preoccupava, cioè, di stabilire delle regole per cui le madri non potessero sottrarsi all'obbligo di denunciare di essere le genitrici dell'essere che veniva al mondo. Obbligo dunque di riconoscimento della maternità

al quale si aggiungeva anche, nel progetto della Bianca Bianchi, il desiderio di estendere, al di là di quello che il Codice civile lo consenta, la ricerca della paternità. Il fenomeno degli illegittimi lo si voleva perciò risolvere dalla base, imponendo alle madri di riconoscere i propri figli ed allargando per i figli la possibilità di ricercare la loro paternità. Ma questo progetto importava un'indagine profonda e troppo larga; non poteva essere portato a conclusione con la celerità che l'argomento imponeva. Seguì allora un altro progetto della stessa Bianca Bianchi, che, per non mettere gli illegettimi nella condizione di denunciare la loro situazione di illegittimità, proponeva l'aggiunta di un nome e di un cognome fittizi.

Questi due primi progetti, che portano la data del 7 aprile 1948 e del 6 luglio 1950, furono seguìti da un terzo progetto di Dal Canton Maria Pia, la quale, in due articoli di legge, proponeva, su per giù, qualcosa di simile ma sotto altra forma, e cioè che negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita e simili, si omettesse la paternità e la maternità.

La questione stava dunque in questi termini: con un primo progetto, la Bianca Bianchi imponeva alle madri l'obbligo del riconoscimento della maternità, stabilendo anche delle penalità per quelle madri che falsificassero nome e generalità, e proponeva pure di allargare i casi in cui si potesse fare la ricerca della paternità; in un secondo progetto proponeva l'aggiunta di cognomi fittizi, come paternità e maternità. La Dal Canton si limitava invece a proporre l'uso della paternità fittizia, allo scopo di mettere coloro i quali non avevano la paternità nella condizione di non doversi vergognare di questo stato di minorazione. Le tre proposte di legge subirono poi un'evoluzione nel senso che la Bianca Bianchi, insieme ad altri colleghi (Bennani, Saragat, Belloni, ecc.) modificò la sua primitiva proposta in altra proposta, che portò la data del 24 aprile 1952, in cui, oltre ad insistere per la dichiarazione obbligatoria della maternità e per l'allargamento della ricerca della paternità, proponeva anche che, nel caso di bambini con genitori ignoti, l'ufficiale di stato civile imponesse ad essi, oltre il nome ed il cognome, anche un nome per il padre ignoto, un nome e un cognome per la madre ignota.

In sede di Commissione permanente, alla Camera dei deputati, questa proposta di legge fu unita a quella di iniziativa della Dal Canton e tutti concordarono sul fatto che la paternità dovesse essere completata con l'aggiunta di un nome fittizio.

Il 24 aprile 1952 l'onorevole Bianca Bianchi presentò questa proposta; la 1ª Commissione ritenne opportuno adottare il secondo sistema ed il disegno di legge fu approvato in Aula nella seduta del 17 luglio 1952, con 325 voti favorevoli. Pertanto la Camera approvò il progetto che oggi è il progetto della Commissione, di aggiungere cioè agli illegittimi una maternità e una paternità fittizie.

Quando questo disegno di legge venne innanzi al Senato, il relatore, onorevole Gonzales, insieme ai componenti della Commissione, non fu troppo convinto delle ragioni addotte dalla Camera per accettare il sistema dell'aggiunta della paternità e della maternità e lo disse chiaramente nella sua relazione:

« Sono note le repliche a simili obiezioni: anche autorevoli studiosi del diritto hanno scritto in proposito pregevoli saggi nei quali opinano che la omissione della paternità e maternità, per tutti eguale, non mette i nati legittimi in inferiorità alcuna e che, se non è possibile escludere *a priori* l'improbabile caso di due nati nello stesso giorno, nello stesso paese, che abbiano nome e cognome uguali, analoghi casi limite non sono da escludere nemmeno se siano indicati i nomi dei genitori, e che in ogni modo a dirimere casi dubbi, di tale estrema improbabilità, si può sempre ricorrere, quando necessiti, alla integrale certificazione negli originali atti di nascita, nei volumi del registro di stato civile di tutti i Comuni d'Italia.

« Espediente per espediente, la Commissione della Camera ritenne più confacente e migliore (è chiaro che l'ottimo in simile vicenda è impossibile) l'espediente della proposta Bianchi.

« L'Assemblea plenaria della Camera approvò questa scelta, completandola con un emendamento aggiuntivo (votato poi anche dalla Commissione in sede di riesame) che impone all'ufficiale di stato civile di premettere la parola *fu* ai nomi fittizi che si sostituiscono al-

l'N. N. nell'atto originale: gli illegittimi figurerebbero così figli di genitori... immaginari e defunti: la ragione di tale emendamento aggiuntivo, per quello che vale, è di facile intuizione ».

Tuttavia, pur non condividendo il sistema approvato dalla Camera, per ragioni di opportunità e soprattutto per la necessità di andare incontro alle legittime aspettative di coloro che volevano veder sanata la loro posizione di inferiorità e volevano che in un modo qualunque fosse regolata la loro situazione, il relatore proponeva di accettare il progetto nel testo approvato dalla Camera.

Senonchè è accaduto che, per gli eventi che voi sapete, la legislatura anticipò la sua decadenza e così non fu portato nemmeno in discussione il progetto della onorevole Merlin, presentato il 23 gennaio 1953, progetto che allargava, o meglio inquadrava quello che era stato accennato nei due articoli della Dal Canton e che la Dal Canton aveva abbandonati al suo destino al momento che aveva accettato la tesi proposta dalla onorevole Bianca Bianchi.

Iniziata la nuova legislatura, è avvenuto che la Dal Canton, edotta di quello che era stato il parere espresso dalla Camera dei deputati nella legislatura precedente, allo scopo di guadagnar tempo e di pervenire rapidamente alla soluzione, rinunziò alla sua precedente impostazione, e cioè che si dovesse omettere il nome dei genitori nel rilascio degli atti normali, nei semplici contatti della vita, e accettò il progetto della onorevole Bianca Bianchi, affermando che, dato che la Camera lo aveva approvato nella precedente legislatura e poichè questo si inquadrava con quello che era il parere già dimostrato dalla Camera, non insisteva più sulle precedenti sue posizioni e chiedeva che fosse approvato il progetto di legge della Bianchi.

Da parte sua la senatrice Merlin, insistendo nella sua impostazione che, per la verità, non si è mai modificata lungo la strada (ho inteso dire che l'aveva modificata ma non è esatto), insisteva perchè non fosse adottato il rimedio della imposizione di un nome aggiuntivo alle generalità dell'illegittimo ma che fosse invece approvato il suo progetto di legge. Che cosa è avvenuto? È avvenuto che la Camera ha preso in esame il progetto della Dal Canton, il quale non era altro che la riproduzione del disegno di legge approvato dalla Camera nella precedente legislatura. Il relatore, però, ha modificato la posizione dicendo: « Penso che sugli scopi che la legge si propone possiamo essere tutti d'accordo. Si tratta di vedere come si possa raggiungere il fine che ci proponiamo. Nella scorsa legislatura era stata approvata solo dalla Camera la proposta di imporre ai figli nati fuori il matrimonio dei nomi fittizi per il padre e la madre ignoti, e ciò allo scopo di eliminare ogni possibile indizio di nascita illegittima. Contro questa proposta furono sollevate obiezioni sostenendosi che si trattava di falsi in atto pubblico: per questa ragione vorrei ritornare sulla primitiva proposta della onorevole Dal Canton, nel senso di omettere le indicazioni della paternità e della maternità in diversi casi, cioè in estratti ecc. ». E conclude con una dichiarazione della Dal Canton, la quale dice: « È superfluo che dica che accetto la proposta del relatore di ritornare al mio progetto originario, pur di arrivare alla definizione del problema. Aderii nella precedente legislatura a che la mia proposta fosse modificata nel senso di imporre un nome fittizio per il padre e per la madre, ma giacchè l'oratore propone di ritornare alla originaria proposta di legge non posso che esprimere la gioia di constatare che i colleghi sono d'accordo con quanto proposi due anni fa ».

In omaggio a questa gioia, in sede deliberante, la Commissione competente approvò il progetto di legge. La legge di chi? Della Dal Canton? No, approvò la legge Merlin. Infatti il disegno di legge Dal Canton era formato da questi due articoli: « Art. 1. — Negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita, matrimonio, cittadinanza ed in quelli attestanti lo stato di famiglia si omette la paternità e la maternità. Art. 2. — La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ». L'articolo 1 del disegno di legge della senatrice Merlin Angelina era del seguente tenore:

« L'indicazione della paternità e maternità è omessa:

1) negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita, di matri-

monio, di cittadinanza, negli atti attestanti lo stato di famiglia e nelle pubblicazioni di matrimonio esposte al pubblico;

2) in tutti i documenti di riconoscimento. In detti documenti l'indicazione del luogo e della nascita è seguìta dal numero di registro dell'atto di nascita originale;

3) negli atti e le dichiarazioni richieste per l'ammisisone a concorsi, per l'iscrizione a sessione di esami o a scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, nelle pagelle scolastiche, negli attestati di conseguito titolo di studio ed in ogni atto, scrittura, dichiarazione, e documento nei quali si richiede la determinazione della persona fisica per fine diverso da quello di permettere l'esercizio di doveri o diritti derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione ».

Quando la Camera approvò il progetto di legge, che chiamò Dal Canton, riportato nello stampato n. 218, il testo dell'articolo 1 risultò così formulato:

« L'indicazione della paternità e della maternità sarà omessa:

1) negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, negli atti attestanti lo stato di famiglia e nelle pubblicazioni di matrimonio esposte al pubblico;

2) in tutti i documenti di riconoscimento: in tali documenti oltre la data ed il luogo di nascita sarà indicato il numero di registro dell'atto di nascita;

3) in ogni altro atto, dichiarazione o documento, in cui la persona sia indicata per fine diverso da quello relativo all'esercizio di doveri o diritti derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione ».

Quindi si ripete quasi alla lettera il disegno di legge della Merlin Angelina. In sostanza, la Camera dei deputati, di fronte alla ripresentazione del progetto di legge che aveva approvato nella legislatura precedente, ritenne che quel progetto di legge non fosse più da adottare per delle ragioni che non erano state sufficientemente considerate nel precedente esame e formulò un nuovo testo che andò col nome della Dal Canton, e che in sostanza è quello della Merlin Angelina.

Comunque sia, oggi ci si trova in queste condizioni: innanzi al Senato è tornato un progetto che corrisponde nella quasi completezza al testo presentato dalla Merlin. In sede di Commissione si è ritenuto di sostituire al testo approvato dalla Camera e al progetto presentato dalla Merlin, il vecchio progetto che era stato approvato dalla Camera nella prima legislatura, e cioè la formulazione che la Camera ha respinto. Questo significa che noi andremo un'altra volta in alto mare e staremo ancora degli anni a discutere sull'argomento.

Ora io ritengo, indipendentemente dal giudizio sulla bontà dei sistemi, che noi dobbiamo poter giungere ad una soluzione. In merito ai sistemi io mi sono già espresso dinanzi alla Commissione e non ho esitazioni a ripetere qui il mio parere. Io ritenevo che la formula che presentava meno inconvenienti era forse quella proposta da Bianca Bianchi, appoggiata dall'onorevole Zoli, ma di fronte al pericolo di tornare un'altra volta in alto mare e soprattutto per non dare a coloro che seguono i lavori parlamentari uno spettacolo di incoerenza — ed è uno spettacolo di incoerenza, perchè la Camera accetta prima un progetto e poi lo modifica completamente, mentre il Senato, che non voleva accettare il progetto della Camera, oggi rinunzia al suo primitivo giudizio e ritorna su un progetto che aveva allora deplorato — a me pare che, indipendentemente da qualsiasi giudizio ed apprezzamento, se è vero che noi vogliamo risolvere la situazione degli illegittimi con rapidità, altra strada non abbiamo che accettare quello che è stato fatto dalla Camera, salvo ad integrarlo con una successiva disposizione legislativa o a completarlo e perfezionarlo con delle norme di integrazione. Ma non mi pare che sia il caso di ritornare con la discussione ancora in alto mare. Ecco le ragioni per le quali io da parte mia propongo al Senato di approvare il progetto di legge, così come ci è pervenuto dalla Camera. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Trabucchi. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi dispiace di dover, diciamo così, combattere sia contro l'onorevole Zoli che con-

tro l'onorevole Merlin Umberto che ieri con tanto fervore ha sostenuto la tesi della Commissione. Per mia natura non sono un uomo generoso, e credo che tutti lo sappiano qui dentro. Sono quindi piuttosto per « togliere » che per « dare ». È la mia funzione, d'altra parte.

Ma non è nè per togliere nè per dare una paternità che mi pare dobbiamo discutere. Anzi è proprio qui l'errore fondamentale o meglio il punto di vista errato da cui partono coloro che mettono sullo stesso piano le due situazioni o i due propositi, quello della onorevole Merlin e quello della Commissione.

Si dice: voi togliete la paternità a tutti per non dare una paternità fittizia a pochi. Non è giusto dire così. Non è che noi vogliamo togliere una paternità a chi la ha. Ciascuno di noi è fiero della sua paternità, ciascuno di noi è fiero della sua maternità, della famiglia dalla quale deriva. Nessuno, onorevole Merlin, vuole toccare l'articolo 29 della Costituzione che garantisce la famiglia al centro dello stesso Stato. È un'istituzione naturale che è stata riconosciuta dalle tavole fondamentali della nostra Repubblica.

Qui si parla soltanto di vedere come devono essere redatti i documenti che servono per la identificazione della persona. Qui non si tratta di togliere il padre a chi lo ha, si tratterebbe, semmai, di far figurare un padre fittizio a chi ha un padre sconosciuto; si tratta di trovare un modo di identificazione della persona che non abbia riferimento alla paternità.

Noi possiamo benissimo pensare, se dovessimo iniziare un regime anagrafico nuovo, se dovessimo iniziare una serie di registri nuovi, che si potessero individuare le singole persone fisiche semplicemente con il nome e cognome e con la data di nascita, o, se vogliamo, con il numero del registro di nascita.

MERLIN UMBERTO. Con il bollo!

TRABUCCHI. Il professor Carnelutti diceva appunto che ci vorrebbe un bollo. Se abbiamo ereditato il nome di indicazione patronimica, lo abbiamo ereditato dal tempo in cui c'era l'organizzazione gentilizia, che era appunto basata particolarmente sulla denominazione patronimica, ma oggi — con la concezione attuale — la persona deve essere individuata e caratterizzata in se stessa.

Ora, se vogliamo porre il problema con esattezza, dobbiamo dire: il primo problema da risolvere è se ci siano altri sistemi di identificazione della persona diversi da quello della paternità. Credo che tutti siamo esperti in argomento: tutti sappiamo che di tali mezzi ce ne possono essere infiniti, e quello che si propone di far riferimento solo al luogo e alla data di nascita, ed eventualmente al numero col quale l'atto di nascita è iscritto, può essere uno dei centomila sistemi. Questo non toglie che ciascuno abbia il suo padre e la sua madre.

Del resto, dall'esperienza dei nostri paesi montani risulta che le persone che hanno lo stesso nome e cognome e la stessa paternità sono innumerevoli e ciò nonostante l'individuazione avviene benissimo, perchè avviene il più delle volte non con la maternità, ma con l'aggiunta, per esempio, del soprannome o dell'anno di nascita o con altri sistemi.

Anche il sistema della paternità quindi non è, di per se stesso, neppure esso un sistema perfetto. Io stesso sono figlio di una Zamboni Maria che si distingueva in famiglia nostra da un'altra Zamboni Maria, pure di Verona, semplicmente con un numero perchè mia madre era nota in famiglia col nome di Zamboni 5 e l'altra col nome di Zamboni 60: con il numero cioè del registro di un collegio. Ed io conosco ancora l'altra signora Zamboni Maria, come signora Zamboni 60 ed i suoi familiari ci chiamano ancora come figli della Zamboni 5. Non siamo illegittimi noi, non sono illegittimi loro; ma le due signore erano nate nello stesso anno e vivevano tutte e due a Verona, la mia era fu Emilio e l'altra era fu Enrico, ma tra loro stesse le due amiche si indicavano col numero di collegio. Questo sia detto per dimostrare che se il problema non è assolutamente altro che un problema di identificazione personale, può essere adottato un sistema come un altro senza che esso incida sulla dignità delle persone.

Ed allora, dobbiamo vedere se il sistema di identificazione personale può essere migliore con la soluzione in un senso o nell'altro. Quando parliamo di identificazione personale col sistema della indicazione della paternità sap-

piamo benissimo che possano sorgere degli inconvenienti, ma l'inconveniente più grave è che, se vogliamo adottare lo stesso sistema anche per gli illegittimi, dobbiamo attribuire loro una paternità fittizia. È proprio fittizia, ed è proprio falsa: il falso non consiste infatti, come si diceva ieri, nell'attribuzione di un nome e cognome; tale attribuzione non è ancora un falso. Falsa è quella parolina: « fu » o « di », perchè quella parolina significa, secondo l'accezione comune, che l'interessato è figlio del signor Tale; e nel certificato in cui si definisce: « il signor Trabucchi Giuseppe come fu Marco Mario » si intende dire: « è figlio del signor Marco Mario, defunto ».

Quando vogliamo introdurre il sistema di mettere quel « fu » con un certo nome, la falsità consiste non nell'attribuzione del nome, ma nella introduzione di quella parola « fu », che nel significato comune vuol significare che c'è un rapporto di filiazione tra quel signore X e il signore Y.

MERLIN UMBERTO. Ed il cognome?

TRABUCCHI. Il cognome è semplicemente attribuzione di un nome di famiglia: a chi è posto a capo della famiglia che da lui discenderà e che egli cercherà di fare onorare, si attribuisce un nume nuovo. Per noi, figli legittimi, si tratta di attribuzione del nome della famiglia da cui discendiamo, da cui ci onoriamo di discendere e che ci proponiamo di onorare con la nostra vita. Qui di falso non c'è nulla.

Si dirà: ma ci sono delle conseguenze pericolose per l'adozione del sistema della identificazione senza la paternità: sì, c'è la conseguenza che deriva dal fatto che nei documenti comuni la paternità non indicata può dar luogo a delle confusioni, specialmente tenendo conto del fatto che noi viviamo in un mondo giuridico che è organizzato sulla base di nome, cognome e paternità. Onorevoli colleghi, questo è fuori di dubbio; ma è fuori di dubbio che qualunque sistema si voglia adottare dà luogo ad inconvenienti: se io vorrò anche dopo questa legge andare a domandare il certificato censuario mio o quello dell'illegittimo che suppongo si chiami ugualmente Trabucchi Giuseppe, troverò che la sua paternità figurerà ancora con l'N.N. poichè il registro censuario è destinato a rimanere intestato come è sempre stato. (*Interruzioni dal centro*). Noi non possiamo ammettere di far mutare tutte le registrazioni che sono oggi in atto introducendo dei nomi nuovi. In ogni caso l'illegittimo troverà la carta sua vecchia con l'intestazione al signor tal dei tali fu N. N., al che oggi dovrebbe corrispondere: tal dei tali fu... Giacomo. Comunque si decida, il contenuto del registro censuario, dei vecchi registri anagrafici, delle vecchie pagelle scolastiche, rimarrà sempre immutato. Sempre per restare nell'esempio, ci sarà: Trabucchi Giuseppe fu N. N. per il mio omonimo illegittimo. L'inserzione del nuovo sistema e il collegamento con quello oggi in uso certamente produrrà la necessità di un coordinamento, ma questo accadrà sia con una soluzione che con l'altra. Per questo io concluderò dicendo che sarebbe da accettare la proposta della onorevole Merlin, ma che, una volta stabilito il criterio da adottare, sia necessario rimettere l'esame della questione alla Commissione affinchè la Commissione stessa veda di adottare una formula la quale nel periodo di transizione dia luogo alle minori difficoltà possibili.

Se noi stabilissimo che, quando in una città una persona viene denominata con lo stesso nome e cognome di altra persona vivente, si dovesse aggiungere un secondo nome, come se alle mie generalità « Trabucchi Giuseppe » si dovesse aggiungere anche un altro nome, per esempio, « Pietro », si darebbe inizio ad un sistema di identificazione che permetterebbe dopo un certo tempo appunto l'identificazione assoluta anche senza fare ricorso alla paternità. Centomila possono essere gli espendienti escogitabili, ma io non credo che possiamo discuterne in Aula e ritengo che dobbiamo in ogni ipotesi rinviare la questione alla Commissione perchè con i criteri che noi indicheremo possa vedere quali sono le risoluzioni da adottare.

Invece io ritengo che qui dobbiamo rappresentarci le difficoltà e le conseguenze veramente pericolose del sistema del nome patronimico falso, e dobbiamo vederle dal punto di vista del figlio naturale, del figlio riconosciuto dalla sola mamma, dal punto di vista del figlio adulterino, dal punto di vista di quelli che potranno essere riconosciuti in ritardo, ecc.

Il figlio naturale comincia a trovarsi a contatto del pubblico prevalentemente a scuola. Aggiungo che la carità dei vicini è soprattutto deficiente a scuola. Cosa succederà del ragazzo col « fu » il quale conosce invece molto spesso suo padre, che l'accompagnava magari a scuola, e si venga a trovare segnato sui documenti come « fu Battista » mentre sa che suo padre si chiama Giovanni? (*Interruzione del senatore Zoli*).

Allora il figliolo chiederà a casa come mai sulla pagella c'è scritto fu Battista e il padre si chiama Giovanni, ed i compagni di scuola diranno: « guarda, guarda, c'è scritto fu Battista, mentre quello che l'accompagna è il signor Giovanni ». E sorrideranno maliziosi.

Ecco dunque che quello che qui si vuole per pietà verso gli illegittimi, finisce per esporli al ludibrio fin dal momento in cui entrano nella scuola.

Vediamo ora cosa può succedere per gli adulterini. Questo è proprio il punto peggiore della situazione, perchè il problema morale sorge specialmente per gli adulterini che hanno padre e madre conviventi, hanno insomma una famiglia di fatto, se si potesse unire la parola « famiglia », che è istituto legale, con la parola « fatto » che nega l'esistenza di un fenomeno legale. Per costoro cosa succederà? O si metterà il nome del padre vero, cioè dell'uomo adultero che vive insieme con la donna che ha generato il figlio, e allora si offenderà veramente la famiglia, perchè si darà la prova di una violazione patente dell'istituto della famiglia, o si darà un nome falso e i figli si accorgeranno di avere un nome patronimico falso mentre hanno un padre vero. (*Interruzione del senatore Zoli*).

Quindi noi effettivamente perpetueremo una situazione rendendola peggiore per quegli stessi figli naturali che vogliamo in qualche modo tutelare.

Se noi troviamo un sistema diverso per individuare la persona, possiamo tranquillamente tralasciare di adottare una figura, un'apparenza diversa dalla realtà, apparenza che certamente verrà in modo facile individuata.

Il peggiore dei casi sarà poi quello dei piccoli paesi, dove purtroppo l'immoralità va costantemente dilagando.

Il Segretario comunale, che è l'effettivo padrone di queste cose, nell'indicare il padre, metterà un cognome fittizio, ma magari il nome del padre effettivo, ed allora avremo gli amici che faranno a costui... le congratulazioni. Queste cose nei paesi si conoscono e si sa benissimo che quel tale ha convissuto con quella tale signora e che poi è nato un figlio. Voi dite: si può ricorrere, ma voi capite che cosa accadrebbe, quanto maggiore sarebbe lo scandalo se l'indicato padre ricorresse per questo.

Già per quanto ho fin qui detto gli inconvenienti del sistema fittizio ritengo che debbano farvi meditare assai. Vediamo ora la situazione della madre, la madre che abbia riconosciuto il figlio, magari essendo sposata, diventa vedova per quel « fu » oppure parrebbe sposata a due persone contemporaneamente se si adotta il « di ».

ZOLI. In nessun certificato di stato civile vi è scritto « fu ».

TRABUCCHI. Ieri si diceva che la tessera postale non porta nè la paternità, nè la maternità; è vero, ma si dice: c'è la fotografia; ed allora poniamo anche questo problema esattamente. L'identificazione, signori miei, non è fatta solo dal pezzo di carta. Perchè ci possa essere una identificazione vera occorre che sul pezzo di carta, che si chiama certificato, siano indicati quegli elementi che possono servire di individuazione, ma è necessario che questi elementi siano riconoscibili nella persona individuata. Se io mi presentassi con un certificato in cui fosse scritto per esempio onorevole Luigi Mariotti di... e di... e nessuno conoscesse nè me nè Mariotti, non potrei far nulla di buono con quel... pezzo di carta. La fotografia è il secondo elemento di individuazione, è quello che serve per collegare la persona fisica col nome. Anche col sistema della paternità è necessario che si conosca che il padre della persona tale era il tale e che sua madre era la tal'altra, perchè il certificato non serve altrimenti: il solo fatto del possesso di un pezzo di carta non collega la persona individuata con il pezzo di carta individuante, se non vi è la fotografia.

Allora è necessario che noi concludiamo che la paternità e la maternità sono indicati perchè

il pubblico, conoscendo che quella determinata persona è il figlio del tale e della tal'altra, possa ricollegare quel pezzo di carta con quella determinata persona fisica. Questo non è accaduto nel caso Bruneri ed allora Carnelutti diceva che ci voleva il timbro, perchè nessuno riconosceva più quel signore staccato ormai dal suo pezzo di carta, perchè mancava il modo di ricucire una connessione tra la persona fisica e il pezzo di carta. La connessione normale sulla quale si fa affidamento ricorrendo alle paternità è il concetto del pubblico che è abituato a vedere quella determinata persona fisica insieme con il tale o meglio che sa che essa è discesa dai magnanimi lombi del signor X o della signora Y. Quando noi mettiamo una paternità fittizia non completiamo il quadro, diamo soltanto a un Tizio un pezzo di carta; ma per poter ricollegare quel Tizio al suo pezzo di carta, dovremo far conto che la gente sappia che la paternità è fittizia, altrimenti daremo un pezzo di carta che non servirà a individuare quella determinata persona.

È pleonastico poi far presente qui che il sistema del « di » e del « fu » potrebbe dar luogo a quei famosi atti illeciti che sono i ricatti: è altrettanto inutile far presente che c'è il modo di individuare anche un nome, una persona, specialmente in Italia, paese in cui i nomi diventano cognomi assai facilmente: Agostino è nome ed è cognome, Giovannini è nome e cognome, Franceschini è nome e cognome: è qui che i ricatti possono facilmente nascere.

Se noi teniamo conto dunque di tutti gli inconvenienti che potrebbero nascere dai due sistemi, gli inconvenienti derivanti dal solo fatto che nei soli documenti che si presentano comunemente (e non negli « atti » come fu detto alla Camera), nei soli documenti che servono per la vita comune non sia indicata la paternità, mi sembrano di gran lunga minori. Tale sistema, come ha detto giustamente l'onorevole Agostino, rappresenta un primo passo: non perchè noi vogliamo (e io perlomeno non voglio) mischiare famiglia legittima con la cosiddetta famiglia illegittima, ma perchè credo che, andando avanti con l'adozione del nuovo sistema di identificazione, si arriverà (naturalmente quando tutta l'organizzazione sarà conformata e uniformata al sistema) alla possibilità di individuare la persona anche senza far ricorso al nome patronimico.

Credo di non dover aggiungere molte altre cose. L'onorevole Raffeiner ed io abbiamo presentato degli emendamenti, ma non domandiamo tanto che ci si attenga agli emendamenti così come formulati, quanto che ci si attenga piuttosto al principio, per poi rimandare il disegno di legge alla Commissione, perchè, affermato il principio che si deve cercare l'individuazione della persona senza far ricorso alla paternità, possa giungere a suggerire un sistema che si inserisca, sia pure gradualmente, nel nostro sistema giuridico, senza con questo offendere nè la famiglia legittima, che sarebbe se mai offesa dalla equiparazione fittizia, per non dire falsa, della paternità illegittima alla paternità legittima, nè la persona del cittadino di nascita illegittima, che ha il diritto di essere parificato agli altri, come cittadino. ma non come membro di famiglia, se famiglia non ha.

Io perciò voterò contro al testo della Commissione e voterò per l'emendamento del Governo, domandando solo che il disegno di legge sia rimesso alla Commissione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Terracini. Ne ha facoltà.

TERRACINI. In verità resta assai poco da aggiungere a quanto è stato detto fino ad ora con tanta passione, richiamando tanti complessi princìpi di diritto e così alti momenti etici, dai numerosi colleghi intervenuti nel dibattito. Tuttavia mi pare che qualche cosa si possa ancora dire, sia pure assumendo una posizione che sarà forse giudicata originale. Ma essa mi è dettata dalla profonda convinzione che ormai ciò che deve guidarci è in primo luogo la rapidità della decisione e solo in secondo grado la valutazione di merito del meccanismo tecnico-amministrativo da adottarsi.

C'è stata una ressa di progetti in materia, e tutti di iniziativa parlamentare. È infatti interessante notare che i numerosi governi che si sono alternati in questi anni in Italia sono rimasti tutti, di fronte al probema che oggi dibattiamo, non dirò neutrali, poichè sono spesso intervenuti nel relativo lavoro legislativo

con proposte di emendamento (e ancora in questo momento lo fa il Governo attuale, con una mossa capace solo di turbamento), ma inerti, senza impulso proprio. E ciò benchè, in ossequio ai motivi morali ai quali questi governi non mancano mai di richiamarsi, avessimo diritto di attenderci da essi una maggiore sensibilità e più pronta ubbidienza al comando della Costituzione.

Iniziative esclusivamente parlamentari, dunque; e, onore al merito, iniziative esclusivamente femminili. Noi uomini le abbiamo prontamente seguite; ma riconosciamo che le nostre colleghe hanno avvertito più di noi l'esigenza di risolvere questo angoscioso problema. Forse ciò si deve al fatto ch'esso tocca innanzitutto una corda sentimentale più che un motivo razionale. Certo si è che, obbligate poi a sostenere l'una o l'altra delle tesi in contrasto, le onorevoli proponenti, piuttosto che ai sentimenti, hanno creduto di appigliarsi ad argomenti giuridici. Ora questi non sono certamente loro ignoti, ma indubbiamente in questa occasione esse li hanno richiamati molto inopportunamente.

Abbiamo qui due tesi in contrasto: l'omissiva e l'integrativa. Ed esse hanno alternativamente prevalso nel corso di questi anni, si sono vicendevolmente soppiantate, si sono eluse a vicenda, col bel risultato che a tutt'oggi nessuna delle due è stata definitivamente prescelta. Ma proprio la facilità con la quale le stesse parlamentari proponenti, specialmente nell'altro ramo del Parlamento, hanno di volta in volta, sempre per buoni motivi, abbandonato l'una posizione per passare all'altra, mi pare confermi che nessuna delle due tesi si radica in solidi princìpi di diritto od è protetta da supremi princìpi etici. Sta di fatto che la Camera dei deputati, che si era ancorata alla tesi integrativa, non ha avuto difficoltà a passare a quella emissiva, mentre la nostra 2ª Commissione permanente a sua volta ha senza grande fatica fatto il cammino a ritroso dal sistema omissivo a quello integrativo. Ora si tentera inutilmente di giustificare questi subiti capovolgimenti con assunti giuridici o appelli ad ancestrali motivi morali. Ambedue le tesi possono infatti farsi forti in ugual misura di quelli e di questi. I contendenti dispongono di armi uguali e sono ugualmente vulnerabili. Se non si fa intervenire nella controversia un argomento nuovo la battaglia non giungerà mai alla fine.

Quando il nostro egregio collega Raffeiner freme di sdegno dinanzi ai falsi in atto pubblico, che sostanzierebbero il sistema integrativo, io mi spiego come il suo amore per il vero si ribelli a tanta audacia. Ma ciò non toglie che io gli chieda poi se il vero sia proprio ciò che è consacrato nelle carte, autenticate avallate e bollate, o se, nel doloroso problema che stiamo discutendo, il vero non sia piuttosto l'umiliazione e la desolazione di quelli che, per ereditate convenzioni, vivono segregati dal consorzio sociale e civile del quale tuttavia fanno parte, e che noi vogliamo invece inserirvi in piena dignità. Questa è la verità viva contro la verità formale cui l'onorevole Raffeiner tiene tanto; e se, per far trionfare la verità della vita, occorre ferire e uccidere la verità delle carte, ebbene, io sono pronto a farlo. Falsifichiamo senza rimorsi i documenti e gli atti pubblici, se questo è il prezzo necessario per riscattare il vero umano! Ma perchè io critico l'onorevole Raffeiner? Noi abbiamo sentito or ora il senatore Trabucchi approfondire, nella sua sottile disamina, il caso di coscienza dell'onorevole Raffeiner, e confessarci che ciò che a lui più repelle non è il falso colossale del cognome e del nome fittizio, ma la subdola equivocità della particella prefissa: il « di », il « fu ». Si tratta di riscattare milioni di infelici dal loro stato; ci si oppone la grammatica! E mentre dalla finzione tragica di una superata convenzione giuridica si leva l'appello al vero, una preposizione, un avverbio, la sintassi si drizzano ammonitori a rattenerci dal gesto riparatore. No! Rispettateci, noi siamo le regole grammaticali, più potenti della dignità umana, che attende di essere restaurata!

Ma analoghi commenti potrei fare sulle posizioni assunte da quegli onorevoli senatori i quali hanno sdegnosamente respinta la tesi che ho definita omissiva perchè essa, a parere loro, offenderebbe, come leggo nella relazione, il sacro retaggio racchiuso nel nome dei genitori. Come se il retaggio consistesse nel nome e non nella vita ricevuta e assieme vissuta, nella vita illuminata da certi sentimenti, diretta da certi doveri e sorretta da certi diritti! Come se la realtà, ancora una

volta, divenisse tale soltanto se rappresentata con nero e bianco sulla carta, sulle solite esterne carte numerate, vidimate, rilegate, custodite, impolverate! Io vorrei sapere chi potrebbe mai impedire ai figli, quando nei loro documenti non si trascrivano i nomi del padre e della madre, di parlare ad ogni ora del padre loro e della loro madre, di nominarli, di vantarsene, di gloriarsene! Così come sommessamente mi chiedo quanti siano oggi i figli, nelle cui carte tuttavia sono indicate a piene lettere la maternità e la paternità, i quali cercano e godano le occasioni di parlare agli altri dei loro genitori, di renderli noti, di discoprirne le virtù e la dignità. Onorevoli colleghi, non nascondiamoci sotto simili cortine di frasi fatte e avvizzite; e non creiamo ai nostri pregiudizi trincee di carte, magari utili, ma non irrinunciabili! E specialmente ricordiamoci che non la vita degli uomini serve alle carte ma le carte devono agevolare gli uomini nella loro vita.

Ed ora concretamente mi pare che due siano i quesiti che dobbiamo porci. Primo: quale è la via più rapida allo scopo che tutti desideriamo raggiungere? Secondo: quale è il sistema, fra quelli proposti, che copre la maggior superficie della vita sociale e civile degli interessati? Ora, non c'è alcun dubbio che la via più rapida che ci si offre oggi, 2 dicembre 1954, è di votare puramente e semplicemente il disegno di legge come ci è pervenuto dalla Camera. Ciò ci permetterebbe di porre stasera stessa la parola « fine » a tutta la faccenda: fra una settimana la legge potrebbe apparire sulla *Gazzetta Ufficiale* ed entro un mese — se gli uffici ministeriali non rinvieranno di anni la stesura del regolamento — si potrebbero finalmente soddisfare tante attese angosciose.

Ma, purtroppo, gli stessi nostri colleghi che sostengono la tesi omissiva, quella appunto che ispira il progetto pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento, non si accontentano di questo, ma intendono modificarlo, perfezionarlo. E, cioè, in definitiva, lo rimanderanno alla Camera. Essi, dopo avere imboccata la strada più breve e rapida, la renderebbero poi più lenta e lunga. Si vede che ciò che li anima non è la esigenza della sollecitudine. Ambiscono al meglio, non al presto. Ad esempio, gli onorevoli Agostino e Merlin Umberto, fautori della formula omissiva, ci presentano addirittura degli interi progetti *ex-novo*: nuovi come forma, con piccole aggiunte di sostanza. Non nascondo che l'articolo 3 del disegno di legge dell'onorevole Merlin mi pare molto buono, ed io non potrei non rammaricarmi dentro di me per il fatto che, scegliendo il Senato la via più rapida, inevitabilmente la norma di questo articolo 3 verrebbe negletta. Ma non esiterei a pagare con questa rinuncia la rapidità della decisione.

Però, se si dovesse accedere al criterio di apportare modifiche al disegno con l'intenzione di perfezionarlo, allora, onorevoli senatori, io sono per un capovolgimento completo della sua impostazione. Infatti, e passo al secondo quesito, quello della copertura della maggior superficie di rapporti sociali e civili, non mi pare dubbio che il sistema integrativo vi corrisponda molto meglio. Esso abbraccia la vita intera, quanto meno ogni manifestazione della vita che si estrinsechi in quei rapporti sociali e civili che, in una collettività organizzata, si traducono in atti pubblici e privati.

Infatti se, fino dalla nascita, alla creatura saranno dichiarate la paternità e la maternità fittizia, queste diventano inscindibili da essa, salvo un caso al quale accennerò fra poco, e non vi sarà documento nel quale non figurino. Al contrario, il metodo omissivo lascia aperte molte brecce nel sistema, che fra oggi e ieri furono già qui enumerate.

Ho detto che, se s'intende mutare anche solo una virgola al testo della Camera, io sono per un mutamento radicale. Ma allora chiederei di apportare alcune modificazioni anche al testo della Commissione.

La prima mi è suggerita dalla prospettiva che uno o ambedue i genitori riconoscano in successione di tempo la creatura. Nel progetto non si dice nulla in proposito, mentre bisogna prevedere il caso e stabilire la procedura acconcia per sostituire alla generalità dei genitori fittizi le generalità dei genitori veri.

La seconda risponde alla necessità di provvedere *ipso jure* alle centinaia di migliaia, ai milioni di illegittimi viventi. Attendere che, a legge promulgata, ciascuno di essi si renda diligente per godere delle sue disposizioni, significa privare la maggior parte dei previsti benefici. Infatti per ignoranza, o per miseria, o per il luogo isolato in cui vivono, lontano

dai pubblici uffici, i più continueranno a trascinarsi il peso e la vergogna dello N.N. Io chiedo che le rettifiche si facciano d'ufficio.

Infine, e terzo, io chiedo che nel testo della Commissione si inserisca l'articolo 3 del disegno di legge. Esso dispone: « Il mancato possesso di titolo di legittimità e di filiazione non costituisce, in nessun caso, elemento che autorizzi l'esclusione di minori da istituti di educazione, istruzione, cura e custodia ».

È chiaro che non ci si riferisce qui agli istituti pubblici. Ma nel nostro Paese, da calcoli fatti, risulta che, per quasi il 50 per cento, gli istituti di istruzione sono privati. Una grande quantità di bimbi, non semplicemente per libera scelta dei genitori ma per necessità, devono quindi frequentare queste imprese culturali private, in moltissime delle quali vige una legge ignobile di ostracismo contro i figli illegittimi. Si dirà: ma se questa legge è approvata, in qualsiasi forma, tutto ciò sarà superato. Infatti tutti i ragazzi avranno sui documenti da presentarsi l'indicazione dei loro genitori, e gli istituti non potranno avere notizia delle situazioni originariamente irregolari.

No, onorevoli colleghi! Molti istituti privati di istruzione, sotto l'orpello del sussiego, della signorilità, della finezza, della *pruderie*, respirano le perfidie peggiori, praticano le malvagità più viscide, al servizio di clientele appetite perchè munifiche. Ed essi, per difendere l'onorabilità convenzionale delle loro case, non rinunceranno a indagare, a spiare, a provocare confidenze dai bimbi loro affidati. E quando con queste basse arti riuscissero a scoprire la dolorosa verità che le carte ufficiali avevano dapprima celata, non esiterebbero a compiere nei confronti delle innocenti creature loro affidate gli atti più villani e odiosi che offenderebbero ogni animo ben nato.

Si dice: ma come si possano dettare divieti a istituzioni private? Onorevoli colleghi, le scuole private sono subordinate a norme generali dettate dallo Stato, e non solo relative ai sistemi di istruzione, alla scelta e al trattamento degli insegnanti, ecc. Ebbene, se ne aggiungano di quelle di carattere morale ed una sia quella dell'articolo 3 del progetto Merlin, che si adegua ai princìpi di democrazia, al principio dell'uguaglianza di tutti i cittadini, la quale ignora l'origine della vita ma si applica poi alla vita fino al suo ultimo corso.

Con questi tre emendamenti il disegno di legge della Commissione diverrebbe davvero buono.

Onorevoli colleghi, forse a qualcuno la mia posizione apparirà un po' ambigua. Bene. Chiarisco, fuori di ogni oscurità e equivoco. Se i presentatori di emendamenti parziali al testo venuto dalla Camera, e cioè i sostenitori della tesi omissiva, si impegnano formalmente, con una dichiarazione esplicita, a ritirare questi loro emendamenti, così da permettere al Senato, ove questo in maggioranza lo accolga, di approvare subito il progetto di legge, io darò il mio voto a questo progetto. Ma se un collega solo conserverà un solo emendamento, se cioè la legge dovesse comunque essere rinviata alla Camera, allora io chiedo che la si muti interamente, trasformandola secondo il sistema integrativo che, dal punto di vista tecnico-amministrativo, giudico il migliore. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lamberti. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel corso di questo elevato dibattito ci sono stati, sia nel pomeriggio di ieri che oggi, parecchi richiami dettati dal buon senso, tendenti a proporzionare il problema nei suoi veri termini. Qualcuno ieri sera diceva: non ci troviamo di fronte alla scelta di due metodi nel vero senso della parola, ma di fronte alla scelta di due espedienti. Questa infatti è la verità. Sul principio, senza dubbio, siamo tutti d'accordo, e non da oggi. Ho voluto rivedere gli atti della Assemblea costituente nella parte che si riferisce alla tormentata elaborazione dell'articolo 30 della Costituzione, e ho trovato che, nonostante la molteplicità degli emendamenti che in quella occasione furono presentati, nonostante la varietà delle tesi sostenute e dei princìpi etici e giuridici richiamati in quel dibattito, sul problema sostanziale di venire incontro a questa più o meno ampia moltitudine di infelici figli illegittimi non ci fu alcun dissenso. Specificamente in quella sede si sostenne che tra i primissimi provvedimenti che a questo fine il futuro legislatore avrebbe

dovuto prendere c'era quello di abolire l'infamante marchio dell'N. N. Allora non si parlò, naturalmente, dei metodi o degli espedienti da applicare, ma che questo dovesse farsi fu concordemente sostenuto da uomini di ogni parte politica, dall'onorevole Corsanego alla onorevole Gallico Spano, dall'onorevole Molè all'onorevole Badini Confalonieri, per citare soltanto alcuni nomi che mi vengono alla memoria in questo momento. Quindi su questo punto non vi è dissenso, e penso che non dovrebbe esservene nemmeno sulla necessità di attuare le provvidenze allora auspicate, possibilmente nel modo migliore, ma comunque senza ulteriori ritardi, perchè già una legislatura se ne è andata.

Il senatore Terracini ricordava poc'anzi i princìpi di ordine giuridico e di ordine etico che, secondo lui, non a proposito, sono stati tirati fuori in questa discussione, ed io, pur non consentendo su tutti i suoi commenti, brillanti, come sempre, e vivamente polemici, sono tuttavia d'accordo su questo punto, che l'adozione dell'uno o dell'altro dei due espedienti proposti non mette certamente in pericolo princìpi di ordine religioso, o giuridico, o morale.

Perciò, mentre sono lieto che questo dibattito abbia offerto l'occasione all'illustre collega del mio Gruppo, senatore Merlin, vecchio combattente delle idee sociali cristiane, di parlare con impeto ed entusiasmo giovanile per difendere ed esaltare quella insostituibile sacra cellula della vita sociale, che è la famiglia, non consento però con lui nel ritenere che la famiglia possa essere messa in pericolo dall'adozione dell'uno, piuttosto che dell'altro, fra i due espedienti proposti. Nè posso indurmi a credere che i nostri colleghi dell'altro ramo del Parlamento e particolarmente quelli del nostro comune settore politico a cui la difesa della famiglia sta a cuore non solo per motivi di ordine etico, ma anche religioso, si sarebbero indotti a votare a grande maggioranza la legge che la Camera ci ha trasmesso se avessero visto messi in pericolo questi sacri princìpi che abbiamo in comune. Aggiungo che proprio quest'anno, nel settembre del 1954, la « Settimana Sociale » dei cattolici d'Italia ha preso in esame i problemi interessanti la tutela giuridica degli illegittimi, e più specificamente il problema della soppressione dell'infamante marchio dell'« N. N. », che grava da decenni e da secoli su tanti infelici. Ed ecco le conclusioni della « Settimana », consacrate nella mozione finale: « Ad evitare la triste rivelazione delle generalità dei figli di ignoti è accoglibile la proposta che per tutti i figli si taccia il nome del padre e il cognome e nome della madre, usando altre precisazioni, ma solo nei documenti che attestano l'identità della persona, non in quelli che ne attestano lo stato ». Tale ovvia distinzione allinea, da un lato, il passaporto, la carta d'identità, la pagella scolastica, ed innumerevoli altri documenti nei quali la menzione della paternità può essere omessa; dall'altro i documenti che riguardano negozi, quali le questioni successorie o altri di questo genere, in cui il problema della paternità si pone in modo sostanziale. Pertanto, come appare evidente, l'adozione del metodo che il senatore Terracini ha poc'anzi chiamato omissivo avrebbe una portata ed un'utilità limitata; ma altrettanto può dirsi del metodo integrativo. Eppure, nonostante le palesi insufficienze degli espedienti proposti, un impulso di pietà e di giustizia ci costringe ad accettarne qualcuno. È giustizia rimuovere, finchè è possibile, le conseguenze di un doloroso stato di fatto che grava sul capo di tanti innocenti; è pietà riconoscere che questo stato di fatto continuerà tuttavia a gravare su questi innocenti. *Factum infectum fieri nequit*, e noi non possiamo far sì che chi non ha un padre, nel senso corrente della parola, lo abbia; come non possiamo toglierlo a chi lo ha. Possiamo bensì nei documenti dare un nome fittizio di padre e di madre, o omettere la menzione di un padre; ma resterà sempre profondamente vera questa distinzione, ineliminabile purtroppo, che quegli infelici non avranno accanto a sè, almeno nella grande maggioranza dei casi, quella assistenza, quella tutela, quell'aiuto che è il padre.

E allora, se dobbiamo scegliere tra espediente ed espediente, ma tuttavia con la più ferma intenzione di venire a capo di questo problema, io, dopo avere ascoltato con attenzione quel che hanno detto in questa Assemblea valenti colleghi, trovo che sono più e di più peso le ragioni addotte da coloro che sostengono il

sistema omissivo che non le ragioni addotte da coloro che sostengono il sistema integrativo. Io non sfonderò una porta aperta prendendomela col malfamato « fu », rispetto al quale la stessa Commissione dichiara di ripiegare. Non credo tuttavia che il « di » valga molto di più. Infatti, se è una cosa veramente stravagante che un bambino appena nato risulti con entrambi i genitori morti, sarà altrettanto strano che un centenario figuri col padre e la madre ancora viventi. (*Interruzione del senatore Condorelli*). Onorevole collega, se siamo disposti a staccarci dalla tradizionale distinzione tra « di » e « fu », per adottare indiscriminatamente il « di », come ella propone, tanto vale che rinunciamo del tutto alla tradizione, sia pure vetusta e rispettabilissima, di citare nei documenti, per il fine dell'individuazione, la paternità e la maternità.

Io comunque non voglio riprendere gli argomenti polemici, che, per sostenere l'una o l'altra tesi, sono stati portati in campo con tanto vigore da coloro che hanno partecipato al dibattito: mi limito a dir questo, che siccome sono fermamente convinto che la soluzione di questo problema risponde ad una esigenza di pietà, di carità e di giustizia e ad un impegno costituzionale, siccome d'altra parte mi sembra che fra gli inconvenienti derivanti dall'adozione dell'uno o dell'altro metodo siano minori quelli che deriverebbero dal sistema omissivo; poichè inoltre è certissimo che questo sistema, così come l'altro, del resto, non lede nessuno dei princìpi ideali, giuridici, morali e religiosi a cui si informano le nostre convinzioni, io ritengo che si possa accettare l'impostazione data nel suo intervento dal senatore Papalia, il quale diceva: scegliamo il metodo omissivo, non foss'altro perchè la Camera lo ha già scelto.

CARELLI. E noi cambiamo.

LAMBERTI. Non è una buona ragione, il semplice desiderio di cambiare. Io dico invece: adottiamo il metodo più rapido, che a me, confesso, sembra anche il migliore, perchè inconvenienti verosimilmente ce ne saranno nell'adozione dell'uno o dell'altro metodo, ma probabilmente minori con questo, che non comporta la necessità di riprendere tutti gli atti ufficiali per modificarli, per alterarli...

MERLIN UMBERTO. Bisogna modificarli lo stesso.

LAMBERTI. Io non sono molto pratico di questioni amministrative, ma penso che se la legge stabilirà che, nell'estrarre un certificato da un determinato atto, il « di N. N. » non dovrà essere riportato, una norma così fatta sarà più facile ad applicarsi, che l'altra, secondo la quale al posto di quel « di N. N. » bisognerebbe inventare un nome ed un cognome.

Ad ogni modo io mi auguro che, adottando questo sistema che ci può condurre più rapidamente alla mèta, noi possiamo veramente soddisfare non soltanto esigenze di equità e di giustizia, ma un'esigenza di ordine costituzionale, eliminando qualcuna delle conseguenze di uno stato di fatto che non è possibile rimuovere, perchè è un problema di costume, e non di legge.

Mi auguro, concludendo, che i cittadini italiani siano sempre più disposti ad apprezzare la fondamentale verità di una frase famosa, secondo la quale non ci sono figli illegittimi, ma soltanto genitori illegittimi. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ROMANO ANTONIO, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, le considerazioni rigorosamente giuridiche, sviluppate sul terreno della pratica applicazione, svolte ieri sera dal nostro Presidente senatore Zoli, la disamina profondamente umana del delicatissimo problema fatta dal senatore Merlin, e — vorrei anche aggiungere — le osservazioni, sia pure in tesi subordinata, esposte questa sera dal senatore Terracini, in qualche modo mi spianano la via; essi sono per la soluzione da me prospettata nella relazione scritta.

Desidero però dare atto che tre donne del nostro Parlamento, e precisamente l'onorevole Bianca Bianchi, l'onorevole Angelina Merlin e l'onorevole Dal Canton Maria Pia, dal 1950, con ammirevole tenacia si sono battute per il

problema degli illegittimi. Esse appartengono a correnti politiche diverse, il che dimostra che il disegno di legge va esaminato senza nessuna impostazione politica.

La soluzione del delicatissimo problema è attesa con ansia da oltre un milione di illegittimi adulti; e dico da oltre un milione perchè, dai dati forniti dall'Istituto centrale di statistica per l'ultimo decennio prebellico e cioè dal 1930 al 1940, si rileva che in Italia i nati vivi illegittimi sono, come media, 467 su ogni 10.000 nati.

Da questi dati, tenendo presente che la mortalità infantile è un poco più elevata negli illegittimi, che non nei legittimi, e tenendo conto che per una piccolissima parte ha luogo successivamente il riconoscimento paterno, si può ritenere, grosso modo, che gli illegittimi costituiscano la venticinquesima parte della nostra popolazione, cioè circa un milione e 800 mila cittadini. Ecco perchè dicevo che il numero degli illegittimi adulti, quelli che hanno già la piena coscienza del loro stato d'inferiorità morale nella vita, a causa della loro condizione, può considerarsi superiore al milione. Questa grande massa di infelici incolpevoli attende con ansia che il Parlamento continui il suo cammino nella revisione, nel miglioramento della posizione degli illegittimi.

L'onorevole Angelina Merlin ieri sera, nel suo appassionato intervento, ha lamentato che poco si è fatto per gli illegittimi. Onorevole Merlin, ella sa che noi camminiamo su un terreno sensibilissimo, che stiamo esaminando un problema che incide nell'istituto della famiglia; ecco perchè, ogni qualvolta si esamina anche un lato solo del problema, le difficoltà sono notevoli. Bisogna però riconoscere che, col Codice vigente, notevoli passi sono stati fatti a favore degli illegittimi, ed oggi la dottrina è orientata verso nuovi orizzonti per migliorare sempre più la loro posizione.

Dicevo, notevoli passi sono stati fatti, in quanto più umanamente l'istituto della filiazione illegittima è stato plasmato dal legislatore del Codice civile vigente, istituto regolato con crudezza dal Pisanelli nel Codice del 1865.

Infatti con l'articolo 251 è stato ammesso il riconoscimento dei figli incestuosi, qualora i genitori, all'epoca del concepimento, ignorassero il vincolo esistente fra di loro. È stato anche consentito il riconoscimento dei figli adulterini da parte del genitore, che, all'epoca del concepimento, non era unito in matrimonio, ed anche nel caso in cui il genitore fosse unito in matrimonio, qualora il matrimonio sia sciolto per effetto della morte dell'altro coniuge (articolo 252 Codice civile). È stato ampliato il numero dei casi in cui è consentita la ricerca giudiziale della paternità. Infatti l'articolo 168 del Codice civile del 1865 disponeva che le indagini della paternità non erano ammesse se non nei casi di ratto e stupro violento, quando il tempo di essi corrisponda a quello del concepimento. Il Codice vigente con l'articolo 269 ha ampliato la disposizione estremamente limitativa del vecchio Codice, prevedendo la dichiarazione giudiziale della paternità nei casi di notoria convivenza dei coniugi nel tempo a cui risale il concepimento quando la paternità risulti indirettamente da sentenza civile o penale, ovvero da non equivoca dichiarazione scritta di colui, al quale si attribuisce la paternità, ed infine quando vi è possesso di stato di figlio naturale.

Dunque dei passi notevoli sono stati fatti nel nostro ordinamento giuridico a favore degli illegittimi. È stato anche eliminato ogni limite ai mezzi di prova per la ricerca della maternità (articolo 272 Codice civile). Anche sotto il profilo patrimoniale è stata migliorata la posizione degli illegittimi; infatti in determinati particolari casi i figli naturali non riconosciuti e non riconoscibili hanno diritto agli alimenti (articolo 279 Codice civile), possono ricevere per testamento (articolo 593), hanno diritto ad un assegno vitalizio (articolo 594). Dunque la posizione degli illegittimi non è rimasta ferma, anzi è stata notevolmente migliorata. Il legislatore però, fino ad oggi, non ha dato ancora alcuna protezione morale alla maggior parte degli illegittimi e cioè a coloro, per i quali non è ammesso il riconoscimento (figli adulterini ed incestuosi quando non si verifichino le condizioni previste dagli articoli 251 e 252 del Codice civile), ed a coloro per i quali il padre non ritenga, anche potendolo fare, di effettuare il riconoscimento; ed a coloro i quali non hanno alcun filo conduttore per riallacciarsi ai loro genitori. Per tutti costoro è rimasto insoluto il problema morale, cioè la etichetta di circolazione nella società.

Intanto la società accoglie con un senso di pena ed alle volte anche con diffidenza il figlio di padre ignoto o, peggio, il figlio di N. N.

Ecco l'ansia vivamente sentita di dare un nome e generalità complete anche a chi disgraziatamente non ne ha.

Onorevoli colleghi, il Senato oggi si trova di fronte a tre proposte di legge, l'una di iniziativa della onorevole Dal Canton Maria Pia, Bianca Bianchi ed altri, l'altra di iniziativa della onorevole Merlin Angelina, presentata il 28 giugno 1953 ed altra di iniziativa della stessa onorevole Dal Canton Maria Pia del 28 luglio 1953. Il primo disegno di legge, cioè quello di iniziativa delle onorevoli Dal Canton, Bianca Bianchi ed altri, fu approvato dalla Camera dei deputati, quasi all'unanimità, nella seduta del 17 luglio 1952, ed è quello che si fonda sulla fittizia integrazione delle generalità degli illegittimi. Questo disegno di legge venne già al Senato e la 2ª Commissione di giustizia, su relazione dell'onorevole Gonzales, l'approvò, ma l'Assemblea non ebbe la possibilità di prenderlo in esame.

Venne in Aula la legge per Napoli, venne poi la legge elettorale, cui seguì l'improvviso scioglimento del Parlamento, per cui non ne fu possibile la discussione. Intanto, all'inizio della seconda legislatura l'onorevole Dal Canton, dopo avere presentato un disegno di legge consimile a quello dell'onorevole Bianca Bianchi, ne presentò un terzo, col quale ritornò alla concezione originaria della omissione della paternità e della maternità.

Questo disegno di legge è stato approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera nella seduta del 25 novembre 1953. La Commissione del Senato, ha discusso e meditato a lungo sulle tre proposte, con preoccupazione di tutti per la delicatezza del problema, perchè se c'è un settore molto sensibile nel nostro Codice, esso è appunto quello del diritto di famiglia, bisogna camminare con i piedi di piombo.

Tutti siamo d'accordo che urge dare agli illegittimi una etichetta di circolazione: si tratta solo di scegliere il sistema, di fissare le modalità che meglio rispondano alle esigenze degli illegittimi e meno intacchino la posizione della famiglia legittima.

Considerando il disegno di legge approvato dalla 1ª Commissione della Camera e del quale il Governo ha chiesto con un emendamento il ripristino, si rileva che detto disegno di legge, come quello della onorevole Angelina Merlin, tutelano gli illegittimi solo in alcuni momenti della vita, ma li lasciamo senza tutela alcuna nello svolgimento di tanti altri atti, in occasione dei quali sono costretti a svelare il loro stato di inferiorità. Infatti se si dovesse approvare dal Senato il disegno di legge già approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati, gli illegittimi usufruiranno della omissione della paternità e della maternità negli estratti per riassunti, nei certificati relativi ad atti di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, negli atti attestanti lo stato di famiglia e nelle pubblicazioni di matrimonio esposte al pubblico, ed in tutti i documenti di riconoscimento, ma in numerosi altri atti rimarrebbero scoperti.

Per questo mi domando: quale è il sistema che conviene scegliere? Esattamente diceva il senatore Zoli ieri sera: che cosa date agli illegittimi con l'espediente della omissione? E questa sera lo stesso senatore Terracini ha aggiunto: se si ritirano gli emendamenti, in modo di poter arrivare presto ad una soluzione, accetto la tesi dell'omissione, altrimenti sono per l'integrazione. In verità, quando si è di fronte ad una questione così delicata e grave, non bisogna avere fretta.

Aderendo alla tesi dell'omissione, gli illegittimi continueranno a vivere in condizioni di disagio morale. Dovendo stipulare un atto davanti ad un notaio sono costretti a svelare il loro stato di inferiorità perchè l'articolo 51 della legge notarile del 16 febbraio 1913 richiede che l'atto deve contenere nome, cognome e paternità dei contraenti. Nella stessa condizione gli illegittimi si trovano se devono stipulare un atto di società (articolo 2295 Codice civile). Uguale inconveniente si verificherà per le candidature politiche, giacchè l'articolo 10 della legge elettorale del 1948 richiede la paternità. Ed allora io penso che tra un sistema che vuole dare agli illegittimi uno stato, sia pure fittizio, che lo mette in condizione di non più svelare la propria condizione di inferiorità in tutta la sua vita ed un sistema che li tutela solo in determinati casi, gli illegittimi rimar-

ranno più soddisfatti con l'approvazione del disegno di legge già approvato dalla Camera il 17 luglio 1952.

MERLIN ANGELINA. L'avevo proposto per prima, poi mi sono accorta che era una sciocchezza.

ZOLI. Non posso ammettere che si dica che la proposta della Commissione sia una sciocchezza e protesto per questo.

MERLIN ANGELINA. Ho dato un giudizio su me stessa, non su lei.

ROMANO ANTONIO, *relatore*. Onorevoli colleghi. Desidero ancora richiamare la vostra attenzione sul numero 3 dell'articolo 1 del disegno di legge, approvato dalla 1ª Commissione permanente. Considerate, meditate, se si stabilisse la omissione della parternità e della maternità in ogni atto, dichiarazione o documento, in cui la persona sia indicata per fine diverso da quello relativo all'esercizio di doveri o diritti derivanti dallo stato di filiazione legittima o naturale: sarebbe un vero terremoto nel nostro ordinamento giuridico, con conseguenze gravissime per la confusione che ne seguirebbe.

Passando ai dettagli di questo disegno di legge, desidero richiamare l'attenzione del Senato su questo punto: il disegno di legge, considerato nella impostazione della *fictio juris*, non è che un completamento dell'articolo 71 dell'ordinamento dello stato civile. Infatti quando un trovatello viene presentato all'ufficiale dello stato civile ed in particolar modo nel momento in cui questi, in virtù dell'ultimo capoverso dell'articolo 71, attribuisce al trovatello un nome ed un cognome, lo Stato non fa che imprimere all'illegittimo una etichetta perchè egli possa essere individuato nella società.

Se così è, sorge spontanea la domanda: perchè non completare la etichetta e dare agli illegittimi anche una paternità ed una maternità immaginaria, come immaginari sono il nome ed il cognome imposti?

È stata manifestata la preoccupazione che alle volte certe attribuzioni di nome, non solo fanno immediatamente identificare i figli illegittimi per la stranezza del nome stesso, ma fanno identificare anche il nome di coloro che non vogliono essere conosciuti. La preoccupazione maggiore sta nell'eventualità che ad un ufficiale dello stato civile, o a un applicato del Comune, venga in mente, in violazione alla legge, di dare ad un bambino, denunziato come figlio di ignoti, nomi che possono far presumere chi sia il vero padre. A questo rilievo si può rispondere che il disegno di legge, all'articolo 6, prevede la possibilità, su iniziativa del Procuratore della Repubblica o ad istanza degli interessati, di ricorrere al Tribunale contro il provvedimento dell'ufficiale di stato civile, concernente l'imposizione di cognomi ai sensi degli articoli 71, 73 e 75 dell'ordinamento di stato civile. D'altra parte è ingiustificata tutta questa preoccupazione per chi, dopo aver procreato un bambino e dopo averlo abbandonato, pretende non solo di essere garantito dalla irresponsabilità, ma dalla lontana possibilità di essere in qualche modo configurato come genitore.

Coloro i quali combattono la fittizia integrazione, consigliano l'omissione della paternità e della maternità per determinati atti; già ho fatto presente nella relazione scritta e ho già accennato oralmente agli inconvenienti che si presentano, ma desidero richiamare l'attenzione del Senato su una considerazione di carattere generale. Il continuo aumento demografico impone sempre più una maggior precisione per la identificazione dei cittadini; con la omissione della paternità e della maternità faciliteremmo la confusione. Oggi è necessario un rafforzamento della identificazione, non un indebolimento. D'altra parte, e qui non sono d'accordo con l'onorevole Terracini, la famiglia legittima dovrebbe rassegnarsi a una grave rinunzia, quella di non vedere più il nome del padre, dopo quello del figlio; questo, onorevoli colleghi, significa menomare una tradizione che ha radici secolari. Tutti vogliamo vedere a fianco del nome del figlio il nome del padre. Se noi dicessimo alla grande famiglia legittima italiana: « Sei disposta da oggi in poi a ricevere certificati, dove il padre non figurerà a fianco al nome del figlio? ». La famiglia legittima italiana risponderebbe: « Giammai ».

Il nome del genitore rappresenta per la persona che lo porta non solo un bene da onorare, ma uno stimolo al ben fare. Con l'omissione

dei nomi dei genitori queste forze morali agirebbero con minore energia nella condotta dei figli illegittimi.

La reazione potrebbe indurre i cittadini a mettere la paternità sui biglietti da visita, nelle domande, nelle etichette alle porte; ed allora renderemmo un brutto servizio agli illegittimi. Insomma con la omissione della paternità e della maternità, invece di sollevare gli illegittimi al livello formale dei legittimi, con un completamento dell'etichetta di circolazione, creata dall'ufficio di stato civile, si abbasserebbero, sia pure formalmente, i legittimi al livello degli illegittimi. Ora la nostra preoccupazione deve essere quella di migliorare la posizione degli illegittimi, senza intaccare la famiglia legittima. Onorevole Terracini, nel nome è la continuazione della famiglia. « I nostri atti ci seguono » è il titolo di un magnifico romanzo del grande scrittore francese Paul Bourget, l'autore del « Discepolo ». Egli dice che i figli vivono nei padri ed i padri rivivono nei figli.

Si è detto dagli onorevoli Raffeiner e Trabucchi che con la integrazione si verrebbe quasi a sanzionare un falso in atto pubblico. Ho già accennato a questa preoccupazione. Ritenendo esatta questa assurda affermazione, bisognerebbe ammettere che commette reato di falso l'ufficiale di stato civile che, applicando l'articolo 71 dell'ordinamento dello stato civile, dà al trovatello un nome ed un cognome. Ma c'è di più, vi voglio prospettare un caso particolare: due persone unite in matrimonio ognuna per proprio conto, in seguito a relazione illegittima, dànno alla luce un bambino; i due genitori si presentano all'ufficiale di stato civile e denunciano il neonato; l'ufficiale di stato civile è di fronte ad una verità in quanto i denunzianti sono il padre e la madre naturale del bambino; ebbene, pur di fronte a questa verità, si rifiuta di ricevere la dichiarazione e risponde che, trattandosi di figlio adulterino, egli deve dare al bambino un nome ed un cognome immaginari. Così vuole il legislatore, per evitare di turbare l'ordine delle famiglie; ma nessuno mai, per casi del genere, ha parlato di falso in atto pubblico.

L'ufficiale di stato civile non ha fatto che osservare la legge, ma, d'altra parte, non si può non rilevare che ad integrare il reato di falso occorre che vi sia il pubblico o privato documento. Ora ditemi voi dove si può ravvisare un nocumento nella fittizia integrazione? Chi è il danneggiato? Ecco perchè assurda è la tesi del falso. In tutti gli Stati, per ragioni sociali, politiche o ideologiche, molte volte si ricorre alle finzioni giuridiche. Ed allora se per migliorare la posizione degli illegittimi, se per dare ad essi una parvenza di stato, si ricorre ad una fittizia integrazione, non si parli di falsità. D'altra parte l'integrazione viene segnata a margine, nell'atto originale, ove è consacrata la verità, insomma la preoccupazione del falso è infondata, perchè è l'atto stesso, che si vorrebbe tacciare di falsità, che reca in sè la verità della illegittimità. Ecco perchè l'articolo 8 del disegno di legge dispone che l'ufficiale di stato civile, quando rilascia un certificato, non deve fare menzione della annotazione marginale. Quindi il disegno di legge, pur con le sue lacune, offre la migliore soluzione nell'interesse degli illegittimi.

Sia l'onorevole Raffeiner che l'onorevole Trabucchi hanno accennato ad altra questione, quella del figlio naturale riconosciuto e successivamente adottato o affiliato. In verità da più parti è stato richiesto di far rivivere la disposizione corrispondente all'articolo 5 del disegno di legge della onorevole Dal Canton, all'articolo 4 del disegno di legge di iniziativa della onorevole Merlin ed all'articolo 2 del disegno di legge n. 218, già approvato, nella passata legislatura, dalla Camera dei deputati. Dalla maggioranza della 2ª Commissione si ebbe questa preoccupazione, l'opportunità della prevalenza della forza del sangue. Però si aggiunse subito che chi si decide al riconoscimento del proprio figlio soltanto dopo che questo è stato da altri adottato o affiliato, deve, per questa sua tardiva sensibilità, rassegnarsi di fronte all'atto profondamente umano del terzo, che può avere agito spinto dal desiderio della continuità del proprio nome.

Vi sono però tanti casi pietosi come quello di chi, pur riconosciuto dalla sola madre all'atto del parto, dovrebbe portare in giro, per tutta la vita, l'indicazione della propria origine, anche se in seguito adottato o affiliato. Di fronte alla preoccupazione della prevalenza del riconoscimento anteriore all'adozione ed all'affiliazione, come affermazione del vincolo di san-

gue, sorge altra preoccupazione e cioè che la proposta soppressione dell'articolo 5 possa affievolire l'incentivo all'adozione ed alla affiliazione, istituti in continuo crescente sviluppo.

D'altra parte, facendo salva all'interessato la facoltà di richiesta di fare constare la qualifica di affiliato o di dottato, la Commissione può aderire al ripristino dell'articolo 5. Una sola è la nostra preoccupazione, migliorare la posizione degli illegittimi. Già si parla di riconoscimento obbligatorio materno, il cammino è aperto, bisogna proseguire, anche se gli ostacoli non sono pochi.

Onorevoli colleghi, unanime è il consenso del Senato per lenire la condizione di inferiorità degli illegittimi. Si tratta di scegliere tra le due proposte, perchè a due si possono ridurre le tre prospettate: omissione o integrazione? Nessuna delle proposte — questa è la cruda verità — potrà colmare, come si vorrebbe da parte di tutti noi, la dolorosa lacuna, anche perchè nel diritto di famiglia vi è una larga zona in cui la norma giuridica è impotente.

Vi è la proposta della omissione, vi è la proposta della fittizia integrazione. Con la prima si tutelano gli illegittimi in alcuni atti della vita ed in molti atti li si lascia scoperti nella loro condizione di inferiorità, condizione tremenda, raccapricciante.

Ho ancora vivo il ricordo di una celebrazione di matrimonio in un paese del mio collegio: una maestra elementare sposava un modesto agricoltore; quando il parroco lesse il testo dell'atto di matrimonio e giunse alle generalità della sposa e disse « di ignoti », vidi quella giovane impallidire: il volto era più bianco del velo nuziale, le si leggeva sul viso lo stato di disagio, per essere figlia di nessuno.

Ora, con l'integrazione scomparirebbe, si eliminerebbe questo grave inconveniente, con la omissione no, si continuerebbe, in questi atti solenni, ad umiliare gli illegittimi. Ed allora perchè dividerci, perchè non aderire unanimemente alla proposta di integrazione delle generalità? Onorevole Merlin, ella ha un cuore grande, ci venga incontro.

MERLIN ANGELINA. Ho anche la testa quadrata sulle spalle! (*Ilarità*).

ROMANO ANTONIO, *relatore*. Onorevole Merlin, l'integrazione si riallaccia alla invocazione di un grande trovatello, Vincenzo Gemito, anche lui figlio di ignoti: Vincenzo Gemito, quando tornò dai trionfi artistici di Parigi a Napoli, fu preso da una malinconia profonda. Si disse che egli fosse preso dal desiderio folle di conoscere chi fosse suo padre, chi fosse sua madre. Rimase per venti anni chiuso in una stanza, ove andò a visitarlo Umberto I, la cui augusta bontà non valse a persuaderlo ad uscire. Nella penosa solitudine produceva ancora, ma la vera arte si era spenta. Aveva l'idea fissa che suo padre fosse stato un pescatore, e questo aveva forgiato con l'argilla per ripetergli: « Dimmi come ti chiami, tu lo sai, dimmelo il nome di mamma mia ». Anche Gemito, il cesellatore dell'Acquaiolo, trovava forse conforto in nomi immaginari dei genitori che l'avverso destino non gli fece conoscere.

Dunque, onorevoli colleghi, l'integrazione è sentita, è una necessità, è l'unico mezzo per poter coprire e lenire la posizione degli illegittimi. In questo momento, prima di dare il nostro responso, dobbiamo considerare di avere dinanzi, da una parte, tutta una famiglia dolorante, costituita da un milione e 800 mila illegittimi; dall'altra la grande famiglia legittima italiana. Sì, miglioriamo la condizione degli illegittimi, diamo loro uno stato, sia pure fittizio, ma non scalfiamo, con l'omissione del nome dei genitori, la posizione di 44 milioni di figli legittimi.

La famiglia deve essere rispettata, essa rappresenta il nucleo primordiale, esiste prima ancora dello Stato. E se questo oggi è al disopra della famiglia, ciò non esclude che la famiglia rimane il santuario, la palestra, la scuola dove si forma l'individuo. Questa grande malata, già minacciata in mille modi dalla carenza del costume, non deve essere toccata. Diamo agli illegittimi tutto quanto è possibile, ma rispettiamo la famiglia legittima! (*Vivissimi applausi dal centro. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, riconnettendomi alle ultime parole del relatore il quale ha sciolto un inno,

per così dire, alla famiglia legittima, io condivido perfettamente con lui il rispetto, vorrei dire la passione che dobbiamo portare, nel tutelare in tutti i suoi aspetti i diritti della famiglia legittima. Ma in realtà io non saprei vedere in quel proposito che vuole risolvere alcuni gravi inconvenienti relativi ad alcuni cittadini una offesa dei diritti della famiglia legittima poichè qui nell'intento di tutti coloro che hanno presentato proposte di legge sull'argomento che ci occupa vi è stato soltanto uno scopo, cioè quello di eliminare degli inconvenienti incresciosi che per l'organizzazione della nostra società e, possiamo dire, del nostro ordinamento giuridico, si verificano nei confronti di alcuni cittadini, di quelli che disgraziatamente non provengono da legittimo matrimonio. Ora, poichè in definitiva, e non sono io il primo in questa Aula ad adoperare la parola, si tratta di un espediente, cioè di qualche cosa che elimini la necessità di una confessione vergognosa da parte di quei nostri fratelli concittadini di pari diritto come noi, i quali purtroppo hanno nel nostro ordinamento il ricordo di questa illegittimità, io trovo che noi dobbiamo restare nel campo preciso e specifico e vorrei dire modesto della risoluzione di questo proposito, di questo espediente. A proposito di ciò vorrei sottolineare anch'io che dalla sensibilità femminile è venuta prima che da ogni altro la segnalazione di questo problema sociale, per quanto non possa dirsi che il Governo sia rimasto inerte di fronte a tale problema. Il Governo si può dire che sia stato preceduto dalla iniziativa impetuosa, passionale, starei per dire, delle onorevoli proponenti, specialmente se pensiamo che la prima proposta di iniziativa parlamentare rimonta ai primi mesi della prima legislatura repubblicana.

Ci troviamo quindi di fronte ad un aspetto di ordinamento di stato civile che riguarda soltanto la facciata e non l'interiorità di un problema che non si eliminerà dal punto di vista sostanziale perchè vi saranno pur sempre, come qualcuno ha osservato, delle ragioni per cui in determinati momenti bisognerà dire la verità anzichè quella che può essere la forma esterna di una pietosa bugia. Ed allora, restando soltanto alla modesta estensione di questa impostazione che vuole risolvere i problemi sociali che provengono da tale incresciosa situazione a cui noi vogliamo porre rimedio, si potrà dire teoricamente che le possibilità di risoluzione a questi inconvenienti sono due, e accettando la sottile terminologia già introdotta, le chiamerò delle proposte di contenuto omissivo e delle proposte di contenuto integrativo.

Vorrei però permettermi di fare una ulteriore distinzione: di fronte al problema legislativo che noi ci troviamo ad esaminare vi sono in astratto soluzioni omissive e soluzioni integrative ma in concreto, cioè di fronte alle proposte di legge che noi abbiamo davanti, non esiste una proposta che sia veramente omissiva, ma esistono solo proposte integrative in un senso o in un altro. E spiego questa mia distinzione. In realtà si può dire che il problema, che sorge nel momento in cui l'illegittimo deve confessare ad altri la sua condizione, si può risolvere omettendo, e per lui e per gli altri, l'indicazione della paternità. Questa sarebbe la soluzione puramente omissiva. Di fronte allo stesso problema vi è poi la soluzione integrativa, cioè di sostituire all'inesistenza della paternità, o alla nota indicazione della stessa e cioè figlio di N. N., una paternità fittizia. Però il problema non è posto in questo modo nelle due proposte, nè in quella che ci proviene dalla Camera dei deputati, nè in quella della senatrice Merlin, dato che in realtà in tutte e due le proposte il problema viene risolto con la suggerita introduzione di un elemento integrativo per l'identificazione, solo, che, mentre per l'una questo elemento è ravvisato dall'introduzione di una paternità fittizia, dall'altro è ravvisato nell'indicazione della data e luogo di nascita.

ZOLI. Non in tutti i casi.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Però vorrei dire che il Governo propenderebbe per una soluzione, se possibile, più completa, nel senso che si dovrebbe pervenire in tutti i casi, cioè per tutti gli atti e non solo per alcuni, alla identificazione a mezzo della data e del luogo di nascita. Spiego perciò che il Governo dà al suo emendamento carattere di indirizzo, ma ritiene che per giungere alla soluzione del problema nel-

l'àmbito di questa proposta, bisogna specificare qualcosa di più da ricercarsi o in quest'Aula o eventualmente in Commissione, ove si proponesse un rinvio.

Non ci troviamo dunque di fronte ad una proposta di soluzione puramente omissiva, perchè se si dicesse che in determinati atti, solo una parte dei numerosi atti della nostra vita giuridica, l'omissione della paternità risolve il problema, senza sostituire niente a questa indicazione. credo che il Governo dovrebbe essere contrario per la ragione molto semplice che si aprirebbe la porta ad infiniti inconvenienti, a causa delle infinite omonimie che si verrebbero a creare. Occorre insomma un elemento sicuro di identificazione. Se allo stato degli atti, allo stato cioè del nostro ordinamento, si vogliono togliere gli illegittimi dalla imbarazzante necessità di dichiarare il proprio stato, dobbiamo trovare una soluzione che possa equipararli di fronte agli altri, ma che non implichi per tutti possibilità di confusioni che vanno evidentemente, per il retto ordinamento giuridico dello Stato, evitate. E quando dico ciò non mi riferisco solo a possibili confusioni che possono avvenire nella vita comune, ma parlo soprattutto della vita giudiziaria, della vita giuridica, degli atti pubblici. Dobbiamo perciò stabilire fino a che limite vogliamo pervenire, se comprendere tutti o solo parte degli atti e dei certificati.

Ma, posta la questione di principio che vogliamo risolvere un problema di carattere sociale senza creare altri problemi di carattere ugualmente sociale che deriverebbero dalla pura e semplice omissione, primo fra tutto il possibile scambio di persone o di personalità, possiamo vedere se il problema si possa risolvere meglio con la paternità fittizia o con la indicazione della data e del luogo di nascita.

Penso che l'indicazione della paternità fittizia abbia una sola ragione in sua difesa. Non, mi consenta l'onorevole relatore, le ragioni di carattere sentimentale, come quella di difesa della famiglia legittima che qui mi pare non venga offesa. Le ragioni sono solo di ordine statistico, perchè naturalmente, dal momento che gli illegittimi sono certamente in numero minore dei legittimi, l'introduzione della paternità fittizia implica un problema quantitativamente minore.

Però, onorevoli senatori, a me pare che la risoluzione proposta dalla introduzione della paternità fittizia apra la discussione ad altri inconvenienti, inconvenienti che sono stati qui ampiamente lumeggiati, come quello che potrebbe essere determinato dalla resistenza della nostra coscienza giuridica a tutto ciò che è fittizio. Pur senza giungere al falso, l'introduzione di un elemento fittizio è sempre qualcosa dal quale noi ci discostiamo volentieri, preferiamo se possibile trovare una soluzione diversa, che non sia quella di creare alcunchè di artificiale che è contrario alla realtà effettiva.

Ed allora, sia per queste considerazioni, sia per le altre che sono state fatte dai vari oratori intervenuti nel dibattito circa la introduzione della particella « di » o « fu » e gli inconvenienti che deriverebbero dalla particella « fu » per cui in definitiva sarebbero danneggiati solo i figli dei pre-morti, che apparirebbero illegittimi, per queste ragioni, per la ragione cioè che laddove è possibile possa essere trovata oggettivamente una soluzione diversa non è necessario ricorrere ad un elemento fittizio, io penso che sia opportuno ritornare a quello che è il principio della integrazione della identificazione personale attraverso i dati del giorno e del luogo di nascita.

Il coordinamento con il passato sarà un poco più complesso, per la ragione che gli elementi quantitativi non militano a favore di questa tesi, però il coordinamento con il passato, anche se più complesso, si farà, e poichè non è possibile farlo d'ufficio, automaticamente, perchè dovremmo mettere tutti i nostri uffici dello stato civile in subbuglio per questo aggiornamento, si può pensare che tutto questo si farà a richiesta di parte e man mano che occorra.

Comunque io non mi nascondo la difficoltà, ma ritengo che, anche di fronte alle maggiori difficoltà attraverso cui l'aggiornamento avverrà nel tempo, sia preferibile il sistema della integrazione attraverso l'indicazione del luogo e della data di nascita. In questo senso deve essere inteso l'emendamento proposto dal Governo. Intendo cioè secondo questo sistema. Perchè il Governo non rifugge da un migliore approfondimento della forma, e magari anche della sostanza, del disegno di legge. Definito così il problema della scelta tra i due sistemi,

tra l'integrazione di paternità fittizia o l'integrazione con l'indicazione del luogo e della data di nascita, a questo punto noi dobbiamo pensare dove vogliamo fermarci: se vogliamo veramente abolire questa odiosità della confessione dell'illegittimità del proprio stato e comprendere tutti o il maggior numero dei casi, oppure restringere questi casi. Io penso che stando al testo già approvato dalla Camera si ingenera un certo equivoco su questi limiti, particolarmente perchè la introduzione dell'elemento integratore della data e del luogo di nascita viene riferita soltanto al numero 2 dell'articolo, ragion per cui bisognerebbe ritenere che per tutti gli atti, estratti e dichiarazioni di cui ai numeri 1 e 3, l'identificazione personale dovrebbe avvenire senza indicazione della data e del luogo di nascita. A me pare che l'articolo 1, nei numeri 1 e 3, in tanto possa risolvere il problema in quanto accetti in ogni caso l'elemento integratore previsto nel numero 2, senza del quale non sarebbe possibile che interpretare la norma nel modo più restrittivo e comprendere nella riforma il maggior numero di atti. A me sembra che nell'articolo 2 occorra inoltre, e necessariamente, una modifica strutturale con l'abolizione delle parole « e come figlio di questo », là dove si parla degli affiliati e degli adottivi, perchè se il sistema è per l'abolizione della paternità, non si può per questa categoria di persone richiederla, altrimenti costoro sarebbero individuati come certamente illegittimi, anche se successivamente affiliati e adottati, quindi passati in uno stato, starei per dire, di minore illegittimità.

Ecco le ragioni dell'emendamento del Governo per il ritorno al testo della Camera. Il Governo si riserva in prosieguo di discussione di precisare meglio il suo pensiero perchè la proposta di legge possa diventare legge con una migliore precisazione dei suoi elementi costitutivi, onde risolvere finalmente la questione non semplice e di alta importanza sociale che è di fronte a noi. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Per il Ministero dell'interno cercherò di toccare pochi punti che (se non erro) non sono stati toccati nella discussione generale. Difficile è questo mio compito, perchè molto è stato ormai detto.

Giacchè siamo a Roma e giacchè vi sono stati vari richiami di tipo *ancestrale* (come li ha chiamati il senatore Terracini) permettete anche a me un richiamo all'antichità, richiamo che nessuno ha fatto (mi pare).

Proprio a Roma già l'imperatore Tiberio — che non era uno stinco di santo! — parlando di un tale cui si rimproverava la nascita ritenuta non onorevole, disse che — secondo lui — quel tale era figlio di sé stesso: *ex se natus*. Son quasi duemila anni, dunque, che — qui in Roma — è stato affermato il principio che ognuno deve esser considerato (come oggi si dice) figlio delle proprie azioni.

Un altro punto, che mi pare non sia stato toccato, è che il problema sollevato da questo disegno di legge ha una curiosa sorte: funziona come spinta alla concordia alla Camera, come spinta alla discordia in Senato. Infatti — quando durante la passata legislatura furono presentati i vari disegni di legge dei quali è stato qui parlato — la Camera approvò nel 1952 una determinata soluzione con larghissima maggioranza, quasi all'unanimità. Decaduti quei disegni di legge, fu presentato alla Camera un disegno di legge nuovo; e la Commissione prima della Camera (io ero presente, seppure tacente) messa di fronte ad un emendamento che suggeriva una diversa soluzione, approvò unanime nel 1953 quella diversa soluzione, concordi tutti i partiti. Arriva il disegno al Senato: e porta la discordia nella Commissione di giustizia; mette gli uni contro gli altri i democristiani; mette persino i comunisti del Senato in contrasto coi comunisti della Camera. Alla Camera infatti (non so se l'onorevole Terracini ne sia informato) l'onorevole Turchi disse nel 1953: « Vorrei compiacermi del ritorno alla proposta originaria » Dal Canton, cioè a quella che allora poi la Camera approvò e che non è preferita oggi, in sé stessa, dall'onorevole Terracini. L'onorevole Gianquinto si espresse pure in favore della soluzione Dal Canton: riferì, anzi, che c'era stato a Venezia un congresso di magistrati e che questi avevano espresso la loro sorpresa per la solu-

zione 1952 della paternità fittizia. È chiaro, dunque, che il problema ora in discussione funziona alla Camera come elemento coagulante, al Senato come elemento disgregante.

Lascio questo rilievo scherzoso e passo ad un rilievo più sostanzioso. In qual senso è la legislazione comparata sulle questioni che noi oggi discutiamo? Non mi resulta che alcun Paese del mondo abbia la soluzione della paternità e maternità fittizie per gli illegittimi. Quanto all'altra soluzione — quella che si avrebbe omettendo, nei documenti, la paternità e maternità, sia per i legittimi sia per gli illegittimi — mi risulta che, almeno nei passaporti, non indicano paternità nè maternità gli Stati Uniti, la Svizzera, la Germania e vari altri Paesi.

Permettetemi di ricordare che anche questo Senato, nella precedente legislatura, approvò, su mia relazione, un disegno di legge sui passaporti. Avevo scritto nella relazione: « È da escludersi che per il passaporto possa chiedersi l'indicazione della paternità del titolare. Non vanno, infatti, create diversità, o addirittura inferiorità, a danno dei figli illegittimi laddove l'indicazione della paternità non può ritenersi strettamente indispensabile ».

Ambedue le soluzioni prospettate presentano (secondo me) inconvenienti. Noi dunque (a mio avviso) non possiamo scegliere una soluzione ottima: la soluzione ottima non esiste. Fra le due soluzioni che vengono prospettate noi dobbiamo scegliere la soluzione meno cattiva. Questa è la mia modesta convinzione.

Quale è l'atteggiamento del Governo? Le proposte di legge che oggi discutiamo son nate, proceduralmente, con la nuova legislatura. Nella nuova legislatura il Governo, davanti alla Commissione prima della Camera, assunse atteggiamento nettamente favorevole all'emendamento Conci che riproduceva la soluzione Dal Canton (o dal Canton-Merlin): quella per la omissione della paternità, cioè la soluzione che venne poi accolta dalla Commissione. Oggi il Governo è portato — da ragioni di coerenza, fondate anche su quelli che allora furono, e restano ora, i pareri tecnici degli uffici, pareri che il Governo valuta nel formare il proprio convincimento politico — ad orientarsi verso il mantenimento della soluzione che allora propugnò.

Esamino, comunque, le due soluzioni.

Soluzione della paternità fittizia. Preferisco (avverto subito) chiamare le due soluzioni con denominazioni tratte dai loro caratteri veri e propri, piuttosto che definirle come soluzione a tipo integrativo l'una ed a tipo omissivo l'altra. Questo perchè (come ha detto egregiamente il collega Rocchetti) anche la soluzione Dal Canton, che è stata definita come omissiva, vuole in realtà una qualche integrazione, in quanto esige che, oltre al nome e cognome della persona, si indichi — per qualificarla — il luogo, il giorno, e perfino il numero dell'atto di nascita.

Sarò brevissimo nell'indicare inconvenienti e vantaggi delle due soluzioni.

Comincio (come ho accennato) dalla soluzione della paternità e maternità fittizie.

Primo inconveniente: i nomi che l'ufficiale di stato civile attribuirebbe, quando i genitori sono ignoti, al padre immaginario ed alla madre immaginaria, possono coincidere coi nomi di persone esistenti. Mi spiego con un esempio. Ha parlato, dianzi, il senatore Lamberti. Egli ha un cognome che (è vero) si può collegare a quello del Mosca, che disse:

. . . . . cosa fatta capo ha,
che fu il mal seme della gente tosca.

Però il suo cognome, forse, non è propriamente tale che un ufficiale di stato civile debba astenersi dall'usarlo, per illegittimi.

Potrebbe darsi, dunque, che un ufficiale di stato civile, con la massima buona fede, di fronte ad un bambino illegittimo, dicesse: « diamogli per cognome: Lamberti ». Poi, dovendo inventare un nome per il padre ignoto, potrebbe darsi che dicesse: « chiamiamo quel padre: Giovanni ». Il bambino apparirebbe così « di » (o « fu ») Giovanni Lamberti. Cresciuto, e andando in giro, un certo giorno apprenderebbe — data la fama del nostro collega! — che un Giovanni Lamberti, letterato e senatore, vive effettivamente (o visse); quell'illegittimo potrebbe allora essere indotto nella tentazione di presentarsi a qualcuno dicendo: « Sa, io sono figlio del senatore professore Giovanni Lamberti ». (*Commenti*).

Ora il fatto che — immaginandosi un nome per un padre fittizio — si possa cadere sul

nome di una persona esistente (o esistita) è un inconveniente molto grave.

È stato parlato del « di » e del « fu ». È stato anche accennato al non mettere nè « di » nè « fu » per alcuno, legittimo o illegittimo, che abbia vivi o morti i genitori, e di scrivere — anzichè « di » o « fu » — « paternità » o « maternità », parole che poi sarebbero facilmente abbreviabili. Ma all'inconveniente che ora ho segnalato non si ovvierebbe neppure usando « paternità » o « maternità »: il nome del genitore fittizio potrebbe sempre esser quello di una persona esistente.

Secondo inconveniente. Se si mettesse il « fu » — come viene proposto dalla Commissione — gli orfani verrebbero confusi con gli illegittimi. Nel progetto della Commissione, infatti, l'articolo 1 dice che l'ufficiale di stato civile impone ai bambini un nome ed un cognome, poi un nome per il padre ignoto ed un nome e cognome per la madre ignota facendoli precedere dalla parola « fu ».

L'articolo 2, poi, dice che, quando c'è il riconoscimento da parte di un solo genitore, per l'altro l'ufficiale di stato civile inventa nome e cognome facendoli precedere dalla parola « fu ». Ne consegue che i figli di genitori ignoti (due o uno) e di genitori defunti (due o uno) sarebbero, esteriormente, confondibili. Questo è grave. Fu detto ieri che, in Italia, nascono ogni anno 50.000 illegittimi. Non so quanti bambini restino orfani ogni anno. Non vorrei che gli orfani fossero in quantità tale che le due masse, degli orfani e degli illegittimi, risultassero poi, esteriormente, una massa promiscua, costituita da quantità tali che l'insieme avesse un colore dubbio. In questo caso, per fare apparire legittimi i figli di ignoti, avremmo finito col far sospettare di illegittimità gli orfani appartenenti a famiglie legittime; e non avremmo avvantaggiato, in definitiva, neanche gli illegittimi, perchè anche questi — come gli orfani — verrebbero sospettati di illegittimità.

Noto, in particolare, che tutti gli orfani del solo padre sarebbero sospettati di illegittimità, secondo l'articolo 2. Forse questi orfani del solo padre sarebbero relativamente pochi rispetto agli illegittimi riconosciuti dalla sola madre, che son molti, se è vero (come fu detto) — e credo sia vero — che chi riconosce il figlio illegittimo è soprattutto la madre.

Anche questo, della confusione fra illegittimi ed orfani, è un inconveniente molto notevole che la soluzione dei genitori fittizi presenta.

Di fronte a quella soluzione, sta l'altra: quella della originaria proposta Dal Canton, accolta e sviluppata poi anche nella proposta Merlin, approvata dalla Camera, sostenuta ora nell'emendamento del Governo: quella che mira ad eliminare per tutti, legittimi e illegittimi, l'indicazione dei genitori nelle identificazioni. Questa sarebbe una vera parificazione degli illegittimi ai legittimi nell'identificazione: per tutti si indicherebbe ugualmente, oltre che il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita; e magari il numero dell'atto di nascita, col che si eliminerebbe matematicamente ogni possibilità di confusioni fra una persona fisica ed un'altra. Si potrebbe perfino aggiungere che questa soluzione ha un carattere moderno, perchè veramente — e qui torniamo ai richiami *ancestrali* — era nel medio evo che si diceva: « Pietro di Giovanni », « Cosimo di Francesco », ecc.; nella modernità, invece, si tende ad identificare la persona col solo cognome, oltre che col nome.

Contro questa soluzione — della omissione di indicazioni sulla paternità e maternità, per legittimi ed illegittimi — stanno, e sono imponenti, le obiezioni che sollevò il senatore Zoli, col suo ingegno fosforescente, ieri sera. Effettivamente si tratterebbe di un terremoto, rispetto ai sistemi oggi in uso al Catasto, alle Ipoteche, al casellario penale...

ZOLI. ...al Debito pubblico, ai distretti militari!

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Perfettamente: si tratterebbe di passare da un sistema ad un altro sistema. Riconosco la gravità di queste osservazioni del senatore Zoli. Però da quelle osservazioni egli trae un argomento che, forse, prova un po' troppo. Il suo argomento, infatti, è tale che porterebbe ad affermare che mai, neanche in avvenire, sarà possibile effettuare un trapasso da un sistema all'altro, perchè il trapasso costituirebbe un terremoto. Ora — se ritenes-

simo che il sistema nuovo è preferibile al vecchio — una volta o l'altra dovremmo ben cambiare. Ed allora tanto varrebbe affrontare il trapasso ora, piuttosto che fra trenta, cinquanta o cento anni.

Osservo anche che, forse, gli inconvenienti temuti dal senatore Zoli potrebbero, in pratica, resultare minori di quel che egli non pensi perchè (come ha accennato il collega Rocchetti) il trapasso avverrebbe in gran parte gradualmente. Faccio un esempio. Il cittadino che ha una casa e vuol venderla, dovrebbe aggiornare la pratica catastale prima di presentarsi al notaro per la vendita: si farebbe perciò rilasciare dal Comune un certificato transitorio — perchè certamente bisognerebbe ammettere dei certificati transitori, signora Merlin! — in cui si direbbe che, per esempio, Giovanni Rossi fu Giuseppe è nato il giorno tale nella tal città, e magari anche qual'è il numero del suo atto di nascita. Poi, con quel certificato transitorio, egli andrebbe — e il Governo dovrebbe invitare gli uffici ad eseguire la legge in questo senso — al Catasto e vi farebbe annotare che egli, Giovanni Rossi fu Giuseppe, è nato il tal giorno nella tal città. Lo stesso farebbe alle Ipoteche. Aggiornate così le partite, egli potrebbe presentarsi al notaro come Giovanni Rossi nato il giorno tale nella tal città, vender la casa, fornire i documenti comprovanti proprietà e libertà, ottenere volture catastali. Lo stesso avverrebbe in tutti i casi consimili.

Ieri l'onorevole Guardasigilli — con quella remissività che ha caratterizzato e tuttora caratterizza l'atteggiamento del Governo, il quale non si nasconde i gravi argomenti che si oppongono ad una soluzione e all'altra — aveva, ad un certo punto, proposto che la discussione generale fosse sospesa e che fosse rimandato l'esame di tutta la materia alla Commissione per un approfondimento. Questa soluzione non fu accettata dalla Presidenza, e siamo ora giunti alla fine della discussione generale.

Ho sentito dire che è stato presentato un ordine del giorno da parte dell'onorevole Umberto Merlin. Nello spirito di coerenza per cui il Governo sostiene oggi la soluzione che sostenne un anno fa alla Camera — e, al tempo stesso, nello spirito di remissività all'autorità del Senato che, di fronte ai contrasti che qui sono insorti, il Governo ha assunto — dichiaro che il Governo non può accettare la prima parte dell'ordine del giorno Merlin, dove è detto: « approvando i princìpi della relazione di maggioranza ». Infatti il Governo — che ha presentato un emendamento per tornare al testo della Camera — non potrebbe, « per la contraddizion che nol consente », accettare quella prima parte dell'ordine del giorno Merlin che, invece, approva i princìpi, opposti al testo della Camera, cui è ispirata la relazione presentata dalla maggioranza della Commissione.

Se il Senato respingerà quella prima parte dell'ordine del giorno Merlin, vi saranno due soluzioni. Una, quella prospettata, sia pur remissivamente, dal Governo col suo emendamento. È la soluzione, sostenuta anche dal senatore Papalia e dal senatore Terracini, che porta all'approvazione pura e semplice del testo della Camera... (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, a scanso di equivoci, le faccio presente che l'ordine del giorno a cui ella si riferisce dovrà essere necessariamente messo in votazione nella sua integrità, non per parti separate.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Io credevo che si potesse votarlo per parti separate. Se invece l'ordine del giorno si voterà tutto intero, ne viene che — dato quanto è affermato nella sua prima parte — il Governo non può dichiarare di accettarlo.

PRESIDENTE. Come l'Assemblea ha udito, è stato presentato dai senatori Merlin Umberto, De Bosio e Sartori il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, approvando i princìpi della relazione di maggioranza, delibera il rinvio del disegno di legge alla Commissione, per l'esame dei vari emendamenti proposti ».

Nella seduta di ieri, come ha ricordato testè l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno, non è stato possibile aderire alla proposta di rinviare il disegno di legge alla Commissione perchè non erano stati fissati i criteri direttivi che eventualmente la Commissione avrebbe dovuto seguire. Ora questi criteri direttivi sono stati fissati, perchè nell'ordine del

giorno si dice testualmente che la Commissione dovrà semplicemente esaminare i vari emendamenti, fermo restando il sistema adottato nel testo della Commissione stessa.

Su questo ordine del giorno è stata richiesta, col numero di firme prescritto dal Regolamento, la votazione a scrutinio segreto.

AZARA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA. Mi ero proposto di chiedere la parola sul voto finale del disegno di legge ma, dal momento che si presenta adesso un ordine del giorno in cui si dice che il Senato rimanda il progetto alla Commissione approvando i criteri generali, che sono esposti nel progetto della Commissione stessa, parlo contro questo rinvio alla Commissione, che, innanzitutto, sarebbe precluso dalla decisione adottata ieri dal Senato su proposta del suo Presidente. In secondo luogo non c'è nessuna novità da ieri ad oggi circa le direttive che il Senato avrebbe dovuto dare in quanto, se di direttive dovessimo parlare, la maggioranza degli oratori che si è pronunciata in questa Aula ieri ed oggi, è stata contraria alle direttive che si trovano nel progetto di legge della Commissione. (*Interruzione del senatore De Giovine*).

Parlo dello stato di fatto di oggi; gli oratori che vorranno parlare dopo potranno esprimersi in senso perfettamente opposto al mio, se lo vorranno.

In questa situazione debbo chiarire perchè voto contro questa proposta di rinvio alla Commissione. Mi ricollego a quello che ha detto poco fa l'onorevole Papalia e cioè che questo andirivieni fra Senato e Camera di un disegno di legge che interessa molto l'opinione pubblica, che non è politico ma di carattere sociale e morale, deve terminare. Sono perfettamente della sua opinione; noi non dobbiamo consentire, qualunque cosa avvenga, che si continui in questo va e vieni di progetti che non conferisce molto al prestigio del Senato e del Parlamento in genere. Il Parlamento può prendere qualunque decisione, ma ha il dovere di prenderla quando l'opinione pubblica da cinque anni ormai attende il provvedimento.

Se noi rinviamo ora il provvedimento alla Commissione senza che il Senato si sia pronunziato sul punto fondamentale che ha costituito l'oggetto del dibattito, non facciamo altro che perdere del tempo poichè nella Commissione si ripresenterà esattamente la situazione che abbiamo avuto fino ad oggi, e dalla Commissione arriverà nuovamente in Aula, e si riprodurrà ancora lo stato in cui ci troviamo.

Abbiamo dinanzi a noi un disegno di legge approvato all'unanimità dalla Camera; abbiamo il dovere di esaminarlo e di dire perchè con un nostro voto non lo approviamo com'è. Questo per quanto riguarda la parte procedurale.

Ma anche nel merito bisogna dire che sulla questione dei figli naturali, ogni volta che se ne parla, si fa una grande accademia (e se ne è fatta anche qui) ma quando si tratta di arrivare ai mezzi di provvedere si va avanti a forza di espedienti più o meno cattivi, che non risolvono la situazione. Col progetto approvato dalla Camera dei deputati, che il Governo ha fatto suo, un passo avanti è stato fatto, e questa tappa, secondo me, dovrebbe essere approvata. Quindi sono favorevole all'emendamento governativo che riproduce il testo della Camera, e, in linea di massima, al progetto Lina Merlin. Se si dovesse tener conto di tutto quello che qui è avvenuto, dovrei dire che l'amico senatore Zoli aumenta la sua finezza e la sua poderosa forza dialettica quando deve sostenere una qualche tesi che sa non perfettamente condivisa dagli altri. Egli ha parlato ieri di una infinità di inconvenienti, circa i candidati politici, che si possono contare sulle dita, circa gli uffici delle ipoteche e del catasto, e il Sottosegretario di Stato poco fa gli ha detto che si tratta di inconvenienti ai quali si può ovviare. Il senatore Zoli non ha parlato però dell'enorme numero dei ragazzi che vanno a scuola, un numero che comprende tutti gli illegittimi e che debbono subire l'onta del loro stato davanti ai compagni.

PRESIDENTE. Senatore Azara, data l'ora tarda e dato che probabilmente vi sarà tempo di tornare sull'argomento quando si discuterà nuovamente la questione nel merito, vorrei pregarla di limitarsi ad una semplice dichiarazione di voto sull'ordine del giorno di rinvio.

AZARA. Due soli minuti, onorevole Presidente. Sono pure numerosissimi coloro che sono ansiosi di trovare un posto, giovani che desiderano lavorare e quando arrivano negli opifici sono respinti perchè figli illegittimi.

Ad ogni modo, per ubbidire all'invito del Presidente, ed anche perchè si tratta di una dichiarazione di voto, non voglio riaprire la discussione. Sono d'avviso che non dobbiamo avere debolezze, che non dobbiamo portare argomenti estranei alla questione, come ha fatto il senatore Merlin Umberto, che ha tirato fuori la questione della ricerca della paternità, la quale niente ha da vedere con quella in discussione, perchè la difesa della famiglia non si fa con una accondiscendenza, sia pure indiretta, verso i genitori snaturati, i quali mettono al mondo i figli e poi li abbandonano, e che, per ciò, dovrebbero essere messi alla gogna. La difesa della famiglia, più che nel campo legislativo, si fa nel campo della morale e del costume, ed a questo dobbiamo mirare. Pertanto sono contrario alla proposta di rinvio, perchè la questione deve essere prontamente definita.

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione, desidero chiarire che non è esatto il rilievo del senatore Azara secondo cui il rinvio alla Commissione sarebbe precluso dalla deliberazione presa ieri: ieri, infatti, si è ritenuto inammissibile il rinvio perchè non erano stati fissati i criteri in base a cui la Commissione avrebbe dovuto procedere al riesame del disegno di legge; oggi i criteri sono stati fissati e quindi la istanza è pienamente ammissibile.

AGOSTINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGOSTINO. Per quanto riguarda l'ordine del giorno Merlin nella sua integrità, a nome del Gruppo dichiaro che il Gruppo stesso voterà contro perchè non vuole, particolarmente, che si torni in Commissione, dato che la materia è stata ampiamente discussa e può essere rapidamente elaborata in Aula.

CONDORELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONDORELLI. A nome della maggioranza del mio Gruppo dichiaro che noi voteremo a favore dell'ordine del giorno Merlin per alcune evidenti ragioni.

Non posso dire che il Senato non abbia valutato abbastanza la importanza di questo disegno di legge, che penetra in fondo a punti ed a parti essenziali del nostro costume. Si tenga pur conto che tutti questi atti, certificati di nascita, passaporti, carte di identità, ecc., perdono ogni significazione quando non chiariscano la nostra situazione in rapporto alla famiglia. Con il nome e il cognome soli la maggioranza degli italiani diviene anonima. Noi non ci qualifichiamo nella società se non ci poniamo in rapporto colla famiglia, e ciò si ottiene soltanto indicando in tutti questi atti, che tendono al nostro riconoscimento, non solo la paternità, ma anche la maternità, perchè solo così ci possono riconoscere anche conoscenti, amici e parenti della famiglia materna.

E io qui voglio ricordare, ad onore della saggezza della Sicilia, che molto spesso in Sicilia si adoperano congiuntamente il cognome del padre e della madre, così ha fatto mio padre e così ho fatto anch'io. Mi piace ricordare il cognome di mia madre e sarebbe per me un dolore veder cancellare quel sacro nome negli atti di riconoscimento. (*Applausi*).

Ma io voto a favore di questo ordine del giorno anche perchè credo di servire la causa degli illegittimi, che sta a tutti ugualmente a cuore. Se si seguisse il sistema, che si è detto omissivo, noi costringeremmo questi illegittimi a dichiarare la loro origine illegittima negli atti più solenni della vita, quando si dovessero presentare dinanzi a un notaio, in un concorso e via di seguito. Non varrebbero più allora questi certificati reticenti, i passaporti, le carte di identità, ed essi sarebbero costretti purtroppo a confessare la propria origine illegittima.

Non sono riuscito a comprendere come da coloro, che hanno sentito così vivamente la causa degli illegittimi, non si acceda verso questo sistema che è certamente più favorevole. Infatti quando nel certificato di nascita siano indicati il padre e la madre, queste indicazioni per la maggioranza degli italiani stanno a far

conoscere a tutti chi essi veramente sono, per i poveri illegittimi varranno come velatura pietosa della loro origine.

Si è detto che il velo sarebbe troppo trasparente...

PRESIDENTE. Senatore Condorelli, la prego di limitarsi ad una dichiarazione di voto sull'ordine del giorno di rinvio e di non entrare nel merito del disegno di legge.

CONDORELLI. Non ho potuto parlare prima perchè ne fui impedito da esigenze di carattere superiore, ma sono alla conclusione, anzi avrei concluso se non fossi stato interrotto.

Noi siamo del parere che tutta la materia debba andare alla Commissione perchè siamo convinti che si possano trovare espedienti per migliorare la situazione. Questo velario che appare trasparente può non essere più trasparente attraverso l'accorgimento cui accennavo poco fa all'onorevole Lamberti. Invece di indicare la paternità e la maternità fittizia con il « fu », che naturalmente denunzierebbe o metterebbe in uno stato di sospetto tutti coloro che fossero « fu » fin dalla nascita, noi la indicheremmo con il « di ». Ma questo « di », dovrebbe figurare per tutti quanti e sempre e ciò senza nessuna improprietà, anzi con maggiore proprietà, in tutti gli atti, in tutti i certificati di nascita, in tutti gli estratti, in tutte le tessere. Non vedo perchè chi abbia avuto la sventura di perdere il padre se lo debba sentir sempre ricordare. Questi non cessa di essere colui che l'ha generato, perchè il « di », in italiano, è soprattutto indicazione di genitivo, che mai è tanto appropriato quanto in questo caso. Noi rimaniamo sempre « dei » nostri genitori, perchè ciò significa la nostra derivazione. In tale modo non ci sarebbe alcuna possibilità di distinguere, negli atti di uso corrente, i legittimi e gli illegittimi, ma il legittimo avrebbe sempre la possibilità, attraverso l'indicazione dei propri genitori, di farsi conoscere nella società, dai parenti, dagli amici, dai conoscenti di ambo le famiglie.

FRANZA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANZA. La mia dichiarazione durerà un minuto soltanto. Sono favorevole all'ordine del giorno, condivido la prima parte, in quanto il principio accolto dalla Commissione, ispirato alla tutela della famiglia legittima, è da me pienamente condiviso. Per quanto riguarda la seconda parte, ritengo sia indispensabile una profonda rielaborazione da parte della Commissione al fine — anche — di rendere operante la legge allo studio verso legislazioni nei confronti delle quali lo Stato italiano non avrebbe poteri dispositivi determinanti. Intendo far cenno alla legislazione concordataria. Si ricordi che il parroco è ufficiale di stato civile; egli anche è tenuto alle formalità di pubblicazioni di matrimonio e sulla base degli atti di nascita che ricava dai registri della parrocchia; e compila altresì un proprio atto di matrimonio che va trascritto presso l'ufficio di stato civile del Comune e pertanto è necessario che la Commissione regoli questa delicata materia.

LAMBERTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Voglio annunziare molto sinceramente, piuttosto che nascondermi dietro l'anonimo, che mi dispongo a votare in modo contrario a quello che potevano far presumere le argomentazioni che ho tentato di portare poc'anzi nella discussione di questo disegno di legge. Debbo dire che questo conferma la impostazione... (*Interruzioni*). Forse è la prima volta che in questa legislatura una dichiarazione di questo genere viene a legittimare il nome e la funzione di Parlamento, luogo dove si parla e dove ci si può reciprocamente convincere.

Perciò dico che confermo l'impostazione del mio intervento di poc'anzi, cioè che in realtà l'una e l'altra soluzione non investono questioni di principio...

PRESIDENTE. Senatore Lamberti, le ho dato la parola perchè dichiari se vota a favore o contro l'ordine del giorno Merlin. Ella ha terminato di parlare un'ora fa e non può ora

chiarire ulteriormente il suo pensiero, ma deve limitarsi a dichiarare se vota contro o a favore.

LAMBERTI. Dichiaro che voto a favore dell'ordine del giorno di rinvio. Qui non si tratta solo di rinviare alla Commissione, ma di affermare un determinato indirizzo. Questo indirizzo è contrario a quello che ho creduto di sostenere poc'anzi...

PRESIDENTE. Senatore Lamberti, le ho già detto che non può ora illustrare ulteriormente il suo pensiero.

LAMBERTI. Sta bene, onorevole Presidente.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Intendo dichiarare, poichè si è accennato alla possibilità di ritardi, che ho motivo di ritenere che la Commissione sarà sollecita nel riportare questo disegno di legge in Aula, entro un termine non superiore ai trenta giorni.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Comunico che il senatore Cerabona ed altri 24 Senatori hanno richiesto che la votazione sull'ordine del giorno dei senatori Merlin Umberto ed altri sia fatta a scrutinio segreto.

Si intende che, con l'approvazione dell'ordine del giorno, si approvano i princìpi della relazione di maggioranza e si rinvia il disegno di legge alla Commissione per l'esame degli emendamenti. Ciò significa altresì che sono automaticamente da considerare decaduti tutti gli emendamenti contrari ai predetti princìpi, compresi quelli proposti dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Agostino, Alberti, Angelilli, Angelini Cesare, Angelini Nicola, Artiaco, Asaro, Azara,

Banfi, Barbaro, Bardellini, Bertone, Bisori, Boccassi, Bolognesi, Bosia, Braccesi, Braitenberg, Braschi, Bruna, Buglione, Buizza, Busoni, Bussi,

Cadorna, Canevari, Caporali, Cappellini, Carelli, Cenini, Ceschi, Cianca, Ciasca, Cingolani, Clemente, Condorelli, Corbellini, Cornaggia Medici, Corsini, Criscuoli, Crollalanza, Cusenza,

De Bacci, De Bosio, De Giovine, De Luca Angelo, De Luca Luca, Di Rocco, Donini,

Elia,

Fantuzzi, Farina, Fedeli, Ferrari, Ferretti, Fiore, Flecchia, Franza,

Galletto, Gavina, Gervasi, Giacometti, Giustarini, Gramegna, Grammatico, Granzotto Basso, Grava, Guariglia,

Iorio,

Jannuzzi,

Lamberti, Lepore, Liberali, Locatelli, Longoni, Lorenzi, Lubelli, Lussu,

Magliano, Mancinelli, Marina, Mariotti, Martini, Marzola, Mastrosimone, Merlin Angelina, Merlin Umberto, Messe, Molinari, Molinelli, Monni,

Nacucchi, Nasi, Negarville, Negri, Negroni,

Page, Palermo, Pannullo, Papalia, Pasquali, Pastore Ottavio, Pastore Raffaele, Pelizzo, Pellegrini, Pezzini, Piechele, Piola, Prestisimone,

Raffeiner, Ragno, Ravagnan, Riccio, Ristori, Rizzatti, Roda, Roffi, Romano Antonio, Romano Domenico, Russo Luigi, Russo Salvatore,

Saggio, Salari, Sanmartino, Santero, Sartori, Schiavone, Scoccimarro, Sereni, Smith, Spagnolli, Spallicci, Spallino,

Terracini, Tibaldi, Tirabassi, Tomè, Trabucchi, Turani,

Valenzi, Valmarana, Varaldo, Voccoli,

Zane, Zanotti Bianco, Zelioli Lanzini, Zoli, Zotta, Zucca.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i Senatori Segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(*I Senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'ordine del giorno presentato dai senatori Merlin Umberto ed altri:

Votanti	149
Maggioranza	75
Favorevoli	93
Contrari	56

(*Il Senato approva*).

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere le ragioni per le quali sono stati violentemente sfrattati dalle terre, dell'Ente riforma di Puglia e Lucania, vari assegnatari di Policoro (Matera) senza provvedere neanche ad un inventario di quanto era di loro pertinenza e senza giustifica alcuna, violando la legge Sila e la libertà dei cittadini (498).

CERABONA.

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere: 1) se è al corrente del fatto che in molte scuole medie della provincia di Napoli viene superato il limite massimo imposto dalla legge per il numero degli alunni di ciascuna classe; 2) se è informato del fatto che in molte scuole statali sono state respinte domande di iscrizione di alunni, nonostante le contrarie disposizioni del Provveditorato agli studi, con la motivazione della mancanza delle aule.

E quali misure l'onorevole Ministro intende prendere per porre rimedio a tale situazione (499).

VALENZI.

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere quali misure intende prendere per porre rimedio all'iniqua situazione in cui vengono a trovarsi centinaia di insegnanti abilitati o laureati, che hanno prestato nei decorsi anni lodevole servizio, oggi disoccupati, e per i quali non è stabilito nessun trattamento previdenziale; e per sapere se l'onorevole Ministro non crede sia il caso di provvedere con le seguenti disposizioni: *a*) immediato sdoppiamento di tutte le classi che superano il limite massimo di alunni previsto dalla legge; *b*) attuazione di corsi popolari di tipo *C* o di corsi speciali per lavoratori, con diritto a valutazione dell'anno d'insegnamento per il personale docente, per alleviare la disoccupazione del personale non assorbito con i provvedimenti di cui sopra (500).

VALENZI.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica di pensione intestata al nome dell'ex-partigiano all'estero Venturini Pietro fu Leonardo, pratica che porta il numero 374294/327589. L'ultima informazione avuta su detta pratica risale all'agosto 1952 quando all'interrogante fu comunicato che per la sua definitiva conclusione la pratica era stata sottoposta al parere della Commissione medica superiore (853).

PELLEGRINI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'interno, per conoscere se non intenda dare disposizioni agli Enti locali di sospendere i collocamenti a riposo fino a dopo l'entrata in vigore della nuova legge sulle pensioni ai segretari e dipendenti degli Enti locali attualmente all'esame della Commissione finanze e tesoro del Senato, nonchè fino a dopo la concessione dei miglioramenti economici conseguenti alla legge delega.

Tutto ciò per evitare il grave danno economico che verrebbero a risentire tutti coloro che, collocati a riposo ora, non potrebbero usufruire dei benefici dell'una e dell'altra legge (854).

ANGELILLI.

Al Ministro della pubblica istruzione: sui recenti provvedimenti presi per l'ispettore scolastico Pirisi Silvio, di ruolo nella circoscrizione di Iglesias. Detto ispettore ha 47 anni di servizio, sempre con la migliore qualifica, e non ha mai subìto sanzioni disciplinari. Negli anni 1951-1953 chiese, poichè ne aveva i titoli, il trasferimento alla sede vacante di Cagliari circoscrizione. Nulla ottenne, e la circoscrizione fu affidata per incarico ad un direttore didattico. Nel 1954, il Ministro gli concesse finalmente il trasferimento e glie ne fu data comunicazione ufficiale. Improvvisamente, cambiato il titolare del Ministero, il nuovo Ministro gli comunicava che il trasferimento doveva intendersi a Cagliari, a disposizione del Provveditore, anzichè a Cagliari circoscrizione, ed il posto assegnato a lui veniva affidato ad altri. Siccome l'ispettore Pirisi, per le particolari attitudini che lo portano all'insegnamento e non ad un ufficio, non ha mai chiesto quel posto presso il Provveditorato, e non lo avrebbe mai chiesto in nessun caso, l'invocato trasferimento, richiesto per tre anni e finalmente ottenuto, suona oggi come una punizione. Chiedo di conoscere a quali criteri di giustizia e di moralizzazione della vita pubblica si è ispirato il nuovo Ministro nell'annullamento delle decisioni prese dal suo predecessore, annullamento che negli ambienti scolastici è interpretato universalmente come un atto arbitrario a favoreggiamento di terzi (855).

LUSSU.

Al Ministro dei trasporti, per sapere se, in vista dei prossimi miglioramenti economici che dovranno disporsi in favore di tutti gli impiegati statali, e del conseguente trattamento dei pensionati, non ritenga giusto di prorogare congruamente il limite di età per gli impiegati ferroviari, il cui collocamento a riposo dovrebbe essere imminente.

Questo ai fini dell'indennità di buona uscita e della pensione in loro favore (856).

AGOSTINO.

Al Ministro delle finanze, per conoscere se ravvisi l'opportunità che il beneficio della sospensione degli sfratti, previsto dal decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1027, a favore dei comuni di Salerno, Cava, Maiori, Minori, Vietri e Tramonti, sia esteso anche ai comuni di Nocera Inferiore, Pontecagnano-Faiano, Giffoni Valle Piana e San Cipriano che figurano ugualmente fra le zone colpite dalle recenti alluvioni in Campania (857).

GUARIGLIA.

Al Ministro dei trasporti: il signor Tricarico Gerardo di Giuseppe, da Potenza, partecipò al concorso pubblico a posti di manovale in prova sostenendo a Reggio Calabria il 4 marzo c. a. gli esami orali dietro invito di codesto Ministero Conc. 90/m, e circa un mese dopo (4-5 aprile), invitato dallo stesso Ministero, sostenne l'esame psicotecnico pure a Reggio Calabria. Ciononostante il suo nome non è comparso nell'elenco ministeriale dei candidati approvati nè in quello dei respinti. Prego il Ministro di volerne indicare i motivi (858).

MANCINO.

Al Ministro del tesoro, per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione di Mazzi Vittorio — pos. 1379002 (classe 1921) — da Perugia (Frazione Cenerente), sottoposto a visita medica il 18 settembre 1953 (859).

IORIO.

Al Ministro del tesoro, per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione di Contardi Vittorio fu Giovanni — posizione 1049043 — vecchia guerra — da Nocera Umbra (Perugia), sottoposto a visita medica sin dall'11 febbraio 1952 (860).

IORIO.

Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale, per sapere come intenda sospingere la Convenzione italo-tedesca in materia d assicurazioni sociali per mettere in grado i nostri 5-.6000 infortunati — in gran parte ex minatori — a fruire di quelle corresponsioni (861).

BRASCHI.

PRESIDENTE. Domani, venerdì 3 dicembre, due sedute pubbliche, la prima alle ore 11 e la seconda alle ore 16,30 con i seguenti ordini del giorno:

ALLE ORE 11.

I. Interrogazioni.

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi intenazionali: *a*) Convenzione d'unione di Parigi del 20 marzo 1883, per la protezione della proprietà industriale, riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925 ed a Londra il 2 giugno 1934; *b*) Accordo di Madrid del 14 aprile 1891, concernente la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica o di commercio, riveduto a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925 ed a Londra il 2 giugno 1934 (434) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia ed i Paesi Bassi riguardante il regolamento di alcune questioni relative alla proprietà industriale derivanti da misure adottate in seguito all'esistenza dello stato di guerra, concluso a Roma il 22 settembre 1952 (435) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e i Paesi del Commonwealth Britannico per i cimiteri di guerra e Protocollo e scambi di Note relativi, firmati a Roma il 27 agosto 1953 (582).

4. Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale all'Accordo relativo alla applicazione provvisoria dei progetti di Convenzioni internazionali sul turismo, sui veicoli stradali commerciali e sul trasporto internazionale delle merci su strada, firmato a Ginevra il 28 novembre 1952 (583).

5. Adesione dell'Italia alla Convenzione concernente la dichiarazione di morte delle persone disperse, firmata a Lake Success, New York, il 6 aprile 1950 ed esecuzione della Convenzione stessa (586).

6. Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Francia, relativa al servizio militare, firmata a Roma il 28 dicembre 1953 (631).

7. Approvazione ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo italiano e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, concluso a Roma il 2 aprile 1952 (638) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

8. Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi tra l'Italia e la Svizzera: *a*) Accordo per la concessione di forze idrauliche del Reno di Lei, con Protocollo addizionale e scambio di Note, conclusi a Roma il 18 giugno 1949; *b*) Convenzione concernente una modifica della frontiera nella Val di Lei con Protocollo addizionale, conclusi a Berna il 25 novembre 1952 (339).

9. Approvazione ed esecuzione della Dichiarazione per la proroga della validità delle liste annesse all'Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio, firmata a Ginevra il 24 ottobre 1953 (658).

10. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla costituzione di un Consiglio di Rappresentanti di Stati Europei per lo studio dei piani di un laboratorio internazionale e Organizzazione di altre forme di cooperazione nella ricerca nucleare, firmato a Ginevra il 15 febbraio 1952; e *Avenant* che proroga di un anno l'Accordo stesso, firmato a Parigi il 30 giugno 1953 (584).

11. Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'istituzione di una Organizzazione europea per la ricerca nucleare, firmata a Parigi il 1° luglio 1953 (585).

ALLE ORE 16,30.

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana (74).

2. TERRACINI ed altri. — Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali e dei loro familiari superstiti (101).

3. Norme per la ricerca e la coltivazione dei giacimenti minerari di vapori e gas utilizzabili per la produzione di energia elettrica (375).

4. ZOLI. — Norme per il pagamento delle indennità dovute in forza delle leggi di riforma agraria (527).

5. CARELLI ed ELIA. — Apporto di nuovi fondi alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina (481).

6. STURZO. — Provvedimenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina (499).

7. CAPORALI e DE BOSIO. — Costituzione di un Ministero della sanità pubblica (67).

8. Modifiche all'articolo 1279 del Codice della navigazione (229).

9. Deputato PAGLIUCA. — Modifica delle disposizioni contenute nella legge 9 maggio 1940, n. 370, nel decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 378, e nella legge 11 dicembre 1952, n. 2988 (483) (*Approvato dalla 5ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

10. STURZO. — Modifica agli articoli 2 e 3 della legge 11 marzo 1953, n. 87, riguardo le nomine elettive a giudici della Corte costituzionale (82).

11. AMADEO ed altri. — Norme per la elezione dei Consigli regionali (602).

12. Riordinamento delle scuole di magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali femminili (343).

II. 1° Elenco di petizioni (Doc. LXXXIII).

La seduta è tolta alle ore 20,30.

Dott. MARIO ISGRÒ
Direttore dell'Ufficio Resoconti